Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 118° — Numero 257

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Mercoledì, 21 settembre 1977 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 00387001 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 00387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

COMUNITA' EUROPEE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Trentino-Alto Adige - Provincia di Trento

Regione Umbria

Regione Molise

Regione Veneto

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMUNICATO

Con decreto del Presidente della Repubblica 15 settembre 1977, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono state accettate le dimissioni rassegnate dall'on. rag. Giuseppe Zamberletti, deputato al Parlamento, dalla carica di Sottosegretario di Stato per l'interno.

(10094)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 giugno 1977, n. **694**.

Modificazione all'ordinamento del corso di laurea in medicina veterinaria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Riconosciuta l'opportunità di procedere ad una modifica dell'ordinamento didattico vigente per gli studi del corso di laurea in medicina veterinaria;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

Prima dell'ultimo comma della tabella XXXIII - corso di laurea in medicina veterinaria, annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, è aggiunto il seguente comma:

« Il predetto tirocinio deve compiersi per gli insegnamenti di clinica medica, profilassi e patologia aviare; di clinica chirurgica e clinica ostetrica e ginecologica; di zootecnica I e II e di ispezione e controllo delle derrate alimentari di origine animale I e II, presso gli istituti delle facoltà di medicina veterinaria, gli istituti zooprofilattici regionali, gli istituti zootecnici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, i macelli dei capoluoghi riconosciuti dalle facoltà di medicina veterinaria ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 giugno 1977

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 settembre 1977
Atti di Governo, registro n. 14, *foglio n.* 36

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 luglio 1977, n. **695**.

Composizione della commissione esaminatrice nel concorso, per titoli di servizio, per la promozione a dirigente superiore nel ruolo dei dirigenti amministrativi del Ministero degli affari esteri.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 31, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato;

Visto l'art. 97 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sull'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri;

Decreta:

La commissione esaminatrice nel concorso, per titoli di servizio, per la promozione a dirigente superiore nel ruolo dei dirigenti amministrativi del Ministero degli affari esteri è nominata con decreto del Ministro per gli affari esteri ed è composta di un ambasciatore o di un inviato straordinario e ministro plenipotenziario di 1ª classe, in servizio o a riposo, che la presiede, di un magistrato amministrativo con qualifica non inferiore

a consigliere di Stato o corrispondente e di tre dirigenti amministrativi del Ministero con qualifica non inferiore a dirigente superiore.

Segretario della commissione è un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero con qualifica non inferiore ad ispettore.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 luglio 1977

LEONE

ANDREOTTI — FORLANI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 settembre 1977
Atti di Governo, registro n. 14, foglio n. 37

DECRETO MINISTERIALE 11 giugno 1977.

Programmi d'esame per l'ammissione nella qualifica iniziale del ruolo direttivo tecnico del Ministero dei lavori pubblici di laureati in fisica o in scienze geologiche da destinare al servizio sismico del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Vista la legge 26 aprile 1976, n. 176, istitutiva del servizio sismico presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Vista la lettera 3 novembre 1976, n. 22922, della Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione 1ª, con la quale sono stati sottoposti al Consiglio superiore della pubblica amministrazione i programmi d'esame per i concorsi di ammissione, nella qualifica iniziale del ruolo direttivo tecnico del Ministero dei lavori pubblici, di laureati in fisica o scienze geologiche da destinare al servizio sismico;

Visto il parere 24 novembre 1976, n. 9/76, del Consiglio superiore della pubblica amministrazione;

Ritenuto di adeguare i suddetti programmi d'esame al citato parere;

Decreta:

I programmi d'esame per l'ammissione nella qualifica iniziale del ruolo direttivo tecnico del Ministero dei lavori pubblici di laureati in fisica o scienze geologiche da destinare al servizio sismico consistono in due prove scritte ed in un colloquio, così stabiliti:

PER LAUREATI IN SCIENZE GEOLOGICHE

Prove scritte:

1) esposizione e svolgimento critico su un fenomeno naturale richiedente l'applicazione di elementi di geofisica o su manifestazioni sismiche con interpretazione di dati di sismologia strumentale secondo i principi della meccanica statica e dinamica;

2) esposizione e svolgimento critico di un argomento relativo alla tettonica, tettogenesi alla meccanica delle rocce e delle terre, alla litologia ed alla litostratigrafia ed ai metodi di indagine in sito ed in laboratorio.

PER LAUREATI IN FISICA

Prove scritte:

1) esposizione relativa a problema di fisica applicata con particolare riguardo alle misure delle grandezze fisiche, alla meccanica statica e dinamica ed agli elementi di acustica, ottica ed elettricità;

2) esposizione critica su un terremoto tipo con particolare riguardo alla determinazione del modello strutturale ed alla tecnologia degli strumenti di registrazione.

Colloquio:

il colloquio oltre alle materie oggetto delle prove scritte verte, per i laureati in fisica o scienze geologiche, sulle seguenti materie:

sismologia ed accelerografia con interpretazione delle registrazioni e funzionamento strumentali;

nozioni sul funzionamento di calcolatori elettronici;

principi di statistica applicata e di matematica;

legislazione sociale e norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro;

organizzazione dei servizi dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 giugno 1977

Il Ministro: GULLOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 luglio 1977
Registro n. 10 Lavori pubblici, foglio n. 64

(9913)

DECRETO MINISTERIALE 20 luglio 1977.

Modificazioni alle piante organiche del personale ausiliario degli uffici giudiziari.

IL GUARDASIGILLI MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Viste le piante organiche del personale ausiliario degli uffici giudiziari risultanti dagli allegati *A, B, C, D, E, F, G*, annessi al decreto ministeriale 12 febbraio 1973, registrato il 10 marzo 1973, e successive modificazioni;

Vista la nota n. 214 del 23 maggio 1977 della pretura di Arce, nonché la nota della presidenza della corte d'appello di Roma con la quale si esprime parere favorevole;

Riconosciuta la necessità di istituire un posto di commesso nella pretura di Arce sopprimendo un posto di commesso nel tribunale di Roma;

Visto l'art. 1, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 274;

Decreta:

Art. 1.

E' soppresso un posto di commesso nella pianta organica del tribunale di Roma.

Art. 2.

E' istituito un posto di commesso giudiziario nella pretura di Arce.

In tali sensi e per gli uffici indicati negli articoli 1 e 2 del presente decreto sono modificate le piante organiche del personale ausiliario del tribunale di Roma e della pretura di Arce, risultanti dagli allegati *C* e *D* annessi al decreto ministeriale 12 febbraio 1973, registrato il 10 marzo 1973.

Roma, addì 20 luglio 1977

p. *Il Ministro*: SPERANZA

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 agosto 1977
Registro n. 21 Giustizia, foglio n. 322

TABELLA *C*

PIANTA ORGANICA DEI COMMESSI GIUDIZIARI ADDETTI AI TRIBUNALI

Tribunale di Roma 69

Visto, p. *il Ministro per la grazia e giustizia*
SPERANZA

TABELLA *D*

PIANTA ORGANICA DEI COMMESSI GIUDIZIARI ADDETTI ALLE PRETURE

Pretura di Arce 1

Visto, p. *il Ministro per la grazia e giustizia*
SPERANZA

(9912)

DECRETO MINISTERIALE 9 agosto 1977.

Approvazione dei piani tecnici SIP dei compartimenti di Ancona, Bari, Cagliari, Catanzaro, Firenze, Perugia, Potenza, Trieste e Venezia.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 marzo 1948, n. 433, convertito nella legge 15 febbraio 1953, n. 83, riguardante la istituzione del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni;

Visto il piano regolatore telefonico nazionale, approvato con decreto ministeriale 27 luglio 1970;

Vista la convenzione principale tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la SIP - Società italiana per l'esercizio telefonico p.a., approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1964, n. 1594, e quelle aggiuntive approvate con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1968, n. 427, e con decreto del Presidente della Repubblica 28 agosto 1972, n. 803;

Visti i piani tecnici SIP n. 071/c/75 del compartimento di Ancona, n. 080/c/75 del compartimento di Bari, numero 070/c/75 del compartimento di Cagliari, numero 0961/c/75 del compartimento di Catanzaro, n. 055/c/75 del compartimento di Firenze, n. 075/c/75 del compartimento di Perugia, n. 0971/c/75 del compartimento di Potenza, n. 040/041/c/75 dei compartimenti di Trieste e Venezia presentati dalla SIP - Società italiana per lo esercizio telefonico p.a.;

Sentito il parere favorevole del Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e della automazione, espresso nella 4ª adunanza della 1ª sezione tenuta il 9 dicembre 1976, sui citati piani tecnici;

Sentito il parere favorevole del consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, espresso nella 1405ª adunanza tenuta il 30 marzo 1977, sui citati piani tecnici;

Decreta:

Sono approvati i piani tecnici SIP n. 071/c/75 del compartimento di Ancona, n. 080/c/75 del compartimento di Bari, n. 070/c/75 del compartimento di Cagliari, n. 0961/c/75 del compartimento di Catanzaro, n. 055/c/75 del compartimento di Firenze, n. 075/c/75 del compartimento di Perugia, n. 0971/c/75 del compartimento di Potenza, n. 040/041/c/75 dei compartimenti di Trieste e Venezia, alle condizioni poste dal Consiglio superiore tecnico nella adunanza citata nel preambolo e cioè:

1) per le eventuali interferenze degli impianti previsti con elettrodotti, siano seguite le vigenti disposizioni nel rispetto delle procedure;

2) le apparecchiature ed i materiali impiegati nella rete telefonica siano omologati;

3) siano soddisfatte le norme CEI;

4) i cavi coassiali autostradali sociali, posati od in corso di posa, ed interessanti più aree compartimentali limitrofe, vengono utilizzati per la sola realizzazione di circuiti compartimentali e trasversali nazionali fra compartimenti contigui, impegnandosi la società ad utilizzare, ogni qualvolta siano resi disponibili, mezzi trasmissivi dell'A.S.S.T. per la realizzazione di arterie intercompartimentali;

5) l'utilizzazione, per i collegamenti in ponte radio sociali, delle gamme di frequenza inferiori a 11,7 GHz avvenga secondo i criteri indicati nel piano nazionale di ripartizione delle frequenze, e che per le frequenze superiori a 11,7 GHz l'uso abbia carattere sperimentale, con approvazione caso per caso, in attesa che l'amministrazione provveda alla ripartizione delle relative bande di frequenza;

6) i progetti esecutivi relativi ai più importanti impianti, sia in cavo che in ponte radio, vengano sottoposti all'esame preliminare della competente direzione centrale dell'A.S.S.T.

L'approvazione di cui al presente decreto, per quanto riguarda i ponti radio, si intende limitata alle tratte destinate ai circuiti compartimentali; le tratte destinate ai circuiti intercompartimentali saranno esaminate in occasione della presentazione dei piani tecnici intercompartimentali.

Per quanto riguarda i compartimenti di Venezia e Trieste, l'assetto previsto dal presente decreto è da considerarsi in via transattiva e fino alla definizione dei lavori in corso per l'adeguamento e la modifica del piano regolatore telefonico nazionale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 agosto 1977

Il Ministro: COLOMBO

(9953)

DECRETO MINISTERIALE 30 agosto 1977.

Sostituzione di un membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Emilia-Romagna.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, relativo all'attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Visto l'art. 33 del decreto sopra menzionato relativo all'istituzione, in ogni regione, di un comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il proprio decreto in data 9 dicembre 1976 relativo alla ricostituzione del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Emilia-Romagna;

Vista la nota n. 2308418 del 30 giugno 1977, con la quale l'Istituto nazionale della previdenza sociale ha designato il dott. Giuseppino Cherchi, dirigente superiore, quale proprio rappresentante con voto consultivo nel comitato predetto, in sostituzione del dott. Marcello Morelli, collocato a riposo;

Ritenuta la necessità di procedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il dott. Giuseppino Cherchi, dirigente superiore, è nominato membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Emilia-Romagna in qualità di rappresentante, con voto consultivo, dell'istituto medesimo ed in sostituzione del dott. Marcello Morelli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 agosto 1977

Il Ministro
per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

(9856)

DECRETO MINISTERIALE 30 agosto 1977.

Sostituzione di un membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Piemonte.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, relativo all'attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Visto l'art. 33 del decreto sopra menzionato relativo all'istituzione, in ogni regione, di un comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il proprio decreto in data 8 giugno 1977 relativo alla ricostituzione del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Piemonte;

Considerato che il dott. Enrico Brancaccio, nominato membro del comitato predetto in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha cessato dalla funzione di capo dell'ispettorato regionale del lavoro per il Piemonte e che, attualmente, tale carica è ricoperta dall'ing. Sergio Billi;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del dott. Enrico Brancaccio nel comitato predetto;

Decreta:

L'ing. Sergio Billi, dirigente superiore, è nominato membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Piemonte, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ed in sostituzione del dott. Enrico Brancaccio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 agosto 1977

Il Ministro
per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

(9857)

DECRETO MINISTERIALE 30 agosto 1977.

Sostituzione di un membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Lazio.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, relativo all'attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Visto l'art. 33 del decreto sopra menzionato relativo all'istituzione, in ogni regione, di un comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il proprio decreto in data 15 gennaio 1977 relativo alla ricostituzione del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Lazio;

Vista la nota con la quale l'ing. Nicolò Boncompagni Ludovisi, membro del comitato medesimo in qualità di rappresentante dei datori di lavoro dell'agricoltura, ha rassegnato le dimissioni dalla carica;

Vista la nota n. 6322 del 13 maggio 1977, con la quale la Confederazione generale dell'agricoltura italiana ha designato il gr. uff. Guido Grillini in sostituzione dell'ing. Nicolò Boncompagni Ludovisi;

Ritenuta la necessità di procedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il gr. uff. Guido Grillini è nominato membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Lazio in rappresentanza dei datori di lavoro dell'agricoltura ed in sostituzione dell'ing. Nicolò Boncompagni Ludovisi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 agosto 1977

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

(9858)

DECRETO MINISTERIALE 31 agosto 1977.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pettinatura italica, in Castelfranco Veneto.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 1° dicembre 1971, n. 1101;

Visti il decreto interministeriale n. 0638 del 16 marzo 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 4 maggio 1974, che ha approvato il piano di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Pettinatura italica, con sede in Castelfranco Veneto, per gli effetti della legge 1° dicembre 1971, n. 1101 ed il decreto interministeriale n. 0800 del 5 febbraio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 3 aprile 1975, che ha concesso, a norma dell'art. 17 della legge stessa, per nove mesi, il trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori dipendenti sospesi o lavoranti ad orario ridotto, a decorrere dal 15 febbraio 1975;

Rilevata la permanenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento in parola;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Venezia;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pettinatura italica, con sede in Castelfranco Veneto, è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 agosto 1977

Il Ministro: ANSELMI

(9956)

DECRETO MINISTERIALE 31 agosto 1977.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Quattro Geri, in San Giorgio a Cremano.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 28 febbraio 1977 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Quattro Geri, con sede in San Giorgio a Cremano (Napoli), con effetto dal 1° ottobre 1976;

Visto il decreto ministeriale 3 giugno 1977 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa d'intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Quattro Geri, con sede in San Giorgio a Cremano (Napoli), è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 agosto 1977

Il Ministro: ANSELMI

(9957)

DECRETO MINISTERIALE 5 settembre 1977.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Bonfantimport, in Milano.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di una partita di rhum di origine e provenienza Haiti la ditta Bonfantimport di Milano, ha effettuato un pagamento anticipato di $ 14.512,44 di cui al mod. *B*-Import n. 4737742 del 13 settembre 1974;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Torino il 19 novembre 1975 con un ritardo, quindi, di oltre tredici mesi rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota numero 973318 del 28 aprile 1977 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che il ritardo nello sdoganamento è stato determinato da difficoltà, per la ditta Bonfantimport di Milano, di vendita del prodotto sul mercato interno, che sono di natura puramente commerciale e che tali fatti non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Bonfantimport di Milano mediante fidejussione della Banca Cesare Ponti di Milano, nella misura del 5% di $ 14.512,44 di cui al modello *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 settembre 1977

p. *Il Ministro*: GALLI

(9865)

DECRETO MINISTERIALE 5 settembre 1977.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Fabbrica pisana S.p.a., in Milano.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con lo estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di un autoclave per fabbricazione vetro e relativi accessori, del valore complessivo di D.M. 403.900 di origine e provenienza R. F. di Germania, la ditta Fabbrica pisana S.p.a. di Milano, ha effettuato un pagamento anticipato di D.M. 134.633 di cui al mod. *B*-Import n. 4186601 del 30 maggio 1974 della sede di Milano dell'Istituto bancario S. Paolo di Torino;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Firenze il 17 settembre 1976 con un ritardo, quindi, di due anni e diciassette giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttotria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 621433 del 10 giugno 1977 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che il tardivo perfezionamento dell'operazione è stato dall'operatore giustificato con il ritardo nel rilascio, da parte dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione, del prescritto nulla osta per il collaudo dell'impianto da parte del corrispondente organismo tedesco, ma che d'altra parte, soltanto il 1° agosto 1975 l'operatore stesso ha fornito alla predetta associazione tutti gli elementi richiesti per il rilascio di tale nulla osta e che tali fatti non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Fabbrica pisana S.p.a. di Milano, mediante fidejussione dell'Istituto bancario S. Paolo di Torino, nella misura del 5 % di D.M. 134.633 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 settembre 1977

p. *Il Ministro*: GALLI

(9860)

DECRETO MINISTERIALE 5 settembre 1977.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Istituto italiano di arti grafiche S.p.a., in Bergamo.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di attrezzature per la stampa del valore complessivo di D.M. 295.000 di origine e provenienza Repubblica federale di Germania la ditta Istituto italiano arti grafiche S.p.a. di Bergamo, ha effettuato un pagamento anticipato di D.M. 97.350 di cui al mod. *B*-Import n. 5304967 rilasciato dalla Banca popolare di Bergamo in data 30 marzo 1976, con scadenza, ai fini dell'importazione, il 31 luglio 1976;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Bergamo tra l'11 e il 12 ottobre 1976 con un ritardo, quindi, di settantadue-settantatre giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 120017 del 5 luglio 1977 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che il ritardo nello sdoganamento della merce è stato determinato da specifica richiesta al fornitore estero di rinvio della spedizione da parte della ditta importatrice, in quanto questa non aveva provveduto ad approntare in tempo utile i locali nei quali doveva essere collocato il macchinario;

Considerato che tali fatti non possono, neppure sotto la motivazione fatta dall'interessata con istanza del 5 novembre 1976, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Istituto italiano di arti grafiche mediante fidejussione della Banca popolare di Bergamo nella misura del 5% di D.M. 97.350 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 settembre 1977

p. *Il Ministro*: GALLI

(9863)

DECRETO MINISTERIALE 5 settembre 1977.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Electronica lombarda S.p.a., in Milano.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con lo estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con lo estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Electronica lombarda S.p.a., in Milano, ha effettuato un pagamento anticipato di $ USA 135.000 di cui al mod. *B*-Import n. 3326432 rilasciato in data 3 gennaio 1974 dal Banco di Roma di Milano, per l'importazione di 770 amplificatori di origine e provenienza Giappone;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relattiva fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la importazione in parola non ha più avuto luogo e che l'importo relativo al suddetto pagamento anticipato in valuta è stato restituito all'Ufficio italiano dei cambi in data 29 luglio 1974;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 987530 del 18 novembre 1976 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con l'istanza del 24 giugno 1976 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della mancata importazione della merce in parola, che ha inoltre prodotto da parte della Electronica lombarda S.p.a., la restituzione dell'importo in valuta del pagamento anticipato all'Ufficio italiano dei cambi solo posteriormente alla redazione a suo carico, da parte del servizio ispettorato, del processo verbale di accertamento del 21 giugno 1974;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Electronica lombarda S.p.a., in Milano, mediante fidejussione del Banco di Roma di Milano, nella misura del 5% di $ USA 135.000 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 settembre 1977

p. *Il Ministro*: GALLI

(9859)

DECRETO MINISTERIALE 5 settembre 1977.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta F.lli Catalani S.p.a., in Figline Valdarno.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di carni e lingue bovine di origine e provenienza Argentina la ditta F.lli Catalani S.p.a. di Figline Valdarno, ha effettuato un pagamento anticipato di $ 34.145,75 di cui al modello *B*-Import n. 4043340 del 27 novembre 1974;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Reggio Emilia il 30 dicembre 1974, l'8 gennaio 1975 con un ritardo, quindi, di tre e dodici giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 306334 del 22 dicembre 1976 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che il tardivo sdoganamento — effettuato peraltro anche da terzi acquirenti — sarebbe stato determinato dal tardivo arrivo dei certificati sanitari, che invece risultano essere arrivati il 19 dicembre 1974, cioè entro il termine di validità dell'impegno e che tali fatti non possono, neppure sotto la motivazione fatta dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta F.lli Catalani S.p.a. di Figline Valdarno, mediante fidejussione della Banca nazionale del lavoro di Firenze nella misura del 5% di $ 34.145,75 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 settembre 1977

p. *Il Ministro*: GALLI

(9864)

DECRETO MINISTERIALE 9 settembre 1977.

Revoca del decreto ministeriale 9 novembre 1976, relativo all'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Noalegno S.a.s., in Noale.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con lo estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 22 dicembre 1975 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967 e con decreto ministeriale 21 marzo 1974;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con lo estero e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Visto il proprio decreto del 9 novembre 1976 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 312 del 23 novembre 1976, con cui si disponeva l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Noalegno S.a.s. di Noale (Venezia) mediante fidejussione della Cassa di risparmio di Padova e Rovigo, sede di Padova, in relazione al pagamento anticipato di F.F. 400.000 per l'importazione di tronchi diversi di origine e provenienza Costa d'Avorio, importazione avvenuta limitatamente all'importo di franchi francesi 394.651,30 con un ritardo variante dai cinquantasette ai centoventi giorni rispetto alla scadenza del mod. *B*-Import n. 3583799 rilasciato dalla citata Banca in data 18 settembre 1973;

Viste le risultanze delle indagini suppletive condotte, su istanza della ditta Noalegno, S.a.s., dall'Ufficio italiano dei cambi trasmesso al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 882342 del 19 aprile 1977 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da una valutazione fatta di concerto con l'Ufficio italiano dei cambi, risulta che la ritardata importazione non è imputabile a negligenza dell'operatore ma a cause varie e che la mancata richiesta di proroga non lede il disposto della legge n. 1126;

Decreta:

Art. 1.

Si dispone la revoca del decreto ministeriale 9 novembre 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 312 del 23 novembre 1976, relativo all'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Noalegno S.a.s. mediante fidejussione della Cassa di risparmio di Padova e Rovigo, sede di Padova, nella misura del 5% di F.F. 394.651,30 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà allo svincolo della predetta cauzione, in esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 settembre 1977

p. *Il Ministro*: GALLI

(9914)

DECRETO MINISTERIALE 9 settembre 1977.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Antonio Novo, in Torino.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con lo estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di generatori mobili di calore, di origine e provenienze USA, la ditta Antonio Novo, in Torino, ha effettuato un pagamento anticipato di $ USA 19.608,20 di cui al mod. *B*-Import n. 4127946 del 22 gennaio 1974 dell'Istituto bancario San Paolo di Torino;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Torino in più riprese, e precisamente: il 22 febbraio 1974 per $ 1.776,20; il 7 ottobre 1975 per $ 2.681,6; il 23 ottobre 1975 per $ 4.002,40; il 27 novembre 1975 per $ 4.740; il 27 gennaio 1976 per $ 6.388; rispettivamente con ritardi, quindi, di giorni: uno, seicentoventiquattro, seicentoquaranta, seicentosettantacinque e settecentotrentasei rispetto al termine di validità dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 810330 del 25 maggio 1977, unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che il tardivo perfezionamento dell'operazione è derivato dalle difficili prospettive di vendita delle merci sul mercato nazionale dato l'aumento del costo del gasolio da impiegarsi per il funzionamento dei macchinari; argomentazioni, queste, di carattere strettamente commerciale e pertanto non valide ai fini della liberazione della fidejussione in parola;

Considerato che tali fatti non possono, neppure sotto la motivazione fatta dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Antonio Novo, in Torino, mediante fidejussione dell'Istituto bancario San Paolo di Torino nella misura del 5 % di dollari USA 19.608,20 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 settembre 1977

p. *Il Ministro*: GALLI

(9915)

DECRETO MINISTERIALE 9 settembre 1977.

Determinazione del numero degli iscritti ammessi ai corsi di laurea per l'anno accademico 1977-78 presso l'Università della Calabria.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto l'art. 13 della legge 12 febbraio 1968, n. 442, che ha istituito l'Università statale in Calabria;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1971, n. 1329, con il quale è stato approvato lo statuto del predetto Ateneo in Calabria;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 927, con il quale è stato istituito il corso di laurea in chimica;

Veduti i decreti ministeriali 23 giugno 1972; 18 luglio 1973; 30 agosto 1974; 11 ottobre 1976; 30 ottobre 1976, con i quali veniva disposto a partire dagli anni accademici 1972-73; 1973-74; 1974-75; 1976-77 l'inizio dei corsi;

Sentito il consiglio di amministrazione dell'Università della Calabria;

Decreta:

Il numero degli studenti che possono essere ammessi ai corsi di laurea, nell'anno accademico 1977-78 è stabilito nella misura seguente:

facoltà di ingegneria, primo anno (corso di laurea in ingegneria civile per la difesa del suolo e la pianificazione territoriale; corso di laurea in ingegneria delle tecnologie industriali): studenti n. 330;

facoltà di lettere e filosofia, primo anno (corso di laurea in lettere, corso di laurea in filosofia, corso di laurea in lingue e letterature straniere moderne, corso di laurea in storia): studenti n. 215;

facoltà di scienze economiche e sociali, primo anno (corso di laurea in scienze economiche e sociali): studenti n. 250;

facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, primo anno (corso di laurea in fisica, corso di laurea in matematica, corso di laurea in scienze naturali, corso di laurea in chimica): studenti n. 355.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il rettore della Università della Calabria è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 9 settembre 1977

Il Ministro: MALFATTI

(9998)

DECRETO MINISTERIALE 12 settembre 1977.

Sostituzione di un componente il comitato regionale di informazione contabile agricola della circoscrizione Sardegna.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il regolamento adottato il 15 giugno 1965 dal Consiglio dei Ministri della Comunità economica europea n. 79/65, relativo all'istituzione di una rete d'informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole della Comunità economica europea;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1708, con cui è stato istituito per ciascuna delle dodici circoscrizioni previste per l'Italia dall'allegato *A* del detto regolamento della C.E.E. un comitato regionale d'informazione contabile agricola;

Visto il decreto ministeriale in data 3 aprile 1967, con cui è stato costituito il comitato regionale d'informazione contabile agricola della circoscrizione Sardegna;

Visto il decreto ministeriale in data 11 marzo 1976, con il quale è stato provveduto alla ricostituzione del predetto comitato, chiamandone a far parte, tra gli altri, il per. agr. Luigi Piga, in rappresentanza della Confederazione nazionale coltivatori diretti;

Vista la nota n. 26375 del 13 agosto 1977, con la quale la predetta Confederazione nazionale coltivatori diretti ha designato il per. agr. Ilario Colombelli quale proprio rappresentante in seno al citato comitato regionale, in sostituzione del per. agr. Luigi Piga;

Decreta:

Il per. agr. Ilario Colombelli è nominato componente del comitato regionale d'informazione contabile agricola della circoscrizione Sardegna, in rappresentanza della Confederazione nazionale coltivatori diretti ed in sostituzione del per. agr. Luigi Piga.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 settembre 1977

Il Ministro: MARCORA

(9958)

DECRETO MINISTERIALE 13 settembre 1977.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « XVII Salone nautico internazionale » - « VII Sias - Salone internazionale delle attrezzature subacquee », in Genova.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « XVII Salone nautico internazionale » - « VII Sias - Salone internazionale delle attrezzature subacquee » che avrà luogo a Genova dal 14 al 24 ottobre 1977 godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 13 settembre 1977

p. *Il Ministro*: CARTA

(9854)

DECRETO MINISTERIALE 13 settembre 1977.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nell'« VIII Expo dental - Mostra nazionale di attrezzature e materiali per odontoiatria e odontotecnica », in Genova.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nell'« VIII Expo dental - Mostra nazionale di attrezzature e materiali per odontoiatria e odontotecnica » che avrà luogo a Genova dal 29 settembre al 2 ottobre 1977 godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 13 settembre 1977

p. *Il Ministro*: CARTA

(9853)

COMUNITÀ EUROPEE

Regolamenti e decisioni pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 1903/77 della commissione, del 22 agosto 1977, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1904/77 della commissione, del 22 agosto 1977, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1905/77 della commissione, del 22 agosto 1977, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili agli oli pesanti delle sottovoci doganali 27.10 C I c), C II c), C III c), C III d), originari del Kuwait beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3021/76 del consiglio.

Regolamento (CEE) n. 1906/77 della commissione, del 22 agosto 1977, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1864/77 che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di limoni originari dell'Argentina.

Regolamento (CEE) n. 1907/77 della commissione, del 22 agosto 1977, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Pubblicati nel n. L 215 *del* 23 *agosto* 1977.

(50/C)

Regolamento (CEE) n. 1908/77 della commissione, del 23 agosto 1977, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1909/77 della commissione, del 23 agosto 1977, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1910/77 della commissione, del 23 agosto 1977, che fissa i prelievi speciali applicabili al burro e ai formaggi neozelandesi importati nel Regno Unito ai sensi del protocollo n. 18.

Regolamento (CEE) n. 1911/77 della commissione, del 23 agosto 1977, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai materiali da intreccio tessuti o parallelizzati, ecc., della voce doganale 46.02, originari di Hong Kong beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3021/76 del consiglio.

Regolamento (CEE) n. 1912/77 della commissione, del 23 agosto 1977, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Pubblicati nel n. L 216 *del* 24 *agosto* 1977.

(51/C)

Regolamento (CEE) n. 1913/77 della commissione, del 24 agosto 1977, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1914/77 della commissione, del 24 agosto 1977, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1915/77 della commissione, del 24 agosto 1977, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 1916/77 della commissione, del 24 agosto 1977, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 1917/77 della commissione, del 24 agosto 1977, che fissa le restituzioni all'esportazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio allo stato naturale.

Pubblicati nel n. L 217 *del* 25 *agosto* 1977.

(52/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di S. Margherita Staffora

Con decreto 7 marzo 1977, n. 3006, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno ex alveo del torrente Staffora in comune di S. Margherita Staffora (Pavia), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio III, mappale 523 stralcio, della superficie di mq 510 ed indicato nella planimetria rilasciata il 4 settembre 1976 in scala 1:1000 dall'ufficio tecnico erariale di Pavia; planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(9343)

MINISTERO DELLA DIFESA

Modificazioni alle limitazioni delle zone circostanti l'aeroporto di Guidonia

Giusto quanto previsto dall'art. 715-*ter* della legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modifiche ed aggiunte agli articoli dal 714 al 717 del codice della navigazione è stata disposta la pubblicazione mediante deposito per sessanta giorni consecutivi all'albo pretorio del comune di Guidonia (Roma) della mappa relativa alla modifica delle limitazioni delle costruzioni ed impianti in alcune zone circostanti l'eroporto di Guidonia.

Nel termine di giorni centoventi (120) da quello del deposito della mappa anzidetta nell'ufficio comunale chiunque vi abbia interesse può con atto notificato al Ministro per la difesa proporre opposizione alla determinazione della zona soggetta a limitazioni che lo riguarda e al decreto ministeriale 3 maggio 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 146 del 31 maggio 1977.

(9730)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 181

Corso dei cambi del 16 settembre 1977 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	883,95	883,95	883,85	883,95	—	883,90	883,85	883,95	883,95	883,95
Dollaro canadese	823 —	823 —	823 —	823 —	—	823 —	823 —	823 —	823 —	823 —
Franco svizzero	371,03	371,03	371,15	371,03	—	371,01	371,08	371,03	371,03	371 —
Corona danese	143,045	143,045	143,10	143,045	—	143,05	143,04	143,045	143,045	143 —
Corona norvegese	161,19	161,19	161,24	161,19	—	161,15	161,19	161,19	161,19	161,15
Corona svedese	182,10	182,10	182,15	182,10	—	182,08	182,09	182,10	182,10	182,10
Fiorino olandese	358,85	358,85	358,85	358,85	—	358,80	358,81	358,85	358,85	358,85
Franco belga	24,639	24,639	24,65	24,639	—	24,60	24,64	24,639	20,639	24,64
Franco francese	179,28	179,28	179,15	179,28	—	179,25	179,30	179,28	179,28	179,25
Lira sterlina	1540,90	1540,90	1541,20	1540,90	—	1540,85	1540,77	1540,90	1540,90	1540,90
Marco germanico	380,05	380,05	379,95	380,05	—	380,02	380,08	380,05	380,05	380 —
Scellino austriaco	53,42	53,42	53,4425	53,42	—	53,40	53,42	53,42	53,42	53,42
Escudo portoghese	21,83	21,83	21,78	21,83	—	21,80	21,83	21,83	21,83	21,83
Peseta spagnola	10,455	10,455	10,46	10,455	—	10,43	10,456	10,455	10,455	10,45
Yen giapponese	3,312	3,312	3,3150	3,312	—	3,30	3,312	3,312	3,312	3,30

Media dei titoli del 16 settembre 1977

Titolo	
Rendita 5% 1935	80,150
Redimibile 3,50% 1934	98,225
» 3,50% (Ricostruzione)	94,600
» 5% (Ricostruzione)	96,900
» 5% (Riforma fondiaria)	97,650
» 5% (Città di Trieste)	93,975
» 5% (Beni esteri)	93,825
» 5,50% (Edilizia scolastica) 1967-82	81,200
» 5,50% » » 1968-83	76,800
» 5,50% » » 1969-84	73,450
» 6% » » 1970-85	75,050
» 6% » » 1971-86	74,350
» 6% » » 1972-87	70,550
» 9% » » 1975-90	80,750
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1976-91	79,600
Certificati di credito del Tesoro 5% 1977	99,90
» » » 5,50% 1977	100,50
» » » 5,50% 1978	99,90
» » » 5,50% 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5% (scadenza 1° aprile 1978)	95,925
» 5,50% (scad. 1° gennaio 1979)	91,625
» 5,50% (» 1° gennaio 1980)	84,625
» 5,50% (» 1° aprile 1982)	77,050
» poliennali 7% 1978	97 —
» » 9% 1979 (1ª emissione)	93,450
» » 9% 1979 (2ª emissione)	91,725
» » 9% 1980	90,400
» » 10% 1981	90,575

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 16 settembre 1977

Valuta	
Dollaro USA	883,90
Dollaro canadese	823 —
Franco svizzero	371,055
Corona danese	143,042
Corona norvegese	162,19
Corona svedese	182,095
Fiorino olandese	358,83
Franco belga	24,639
Franco francese	179,29
Lira sterlina	1540,835
Marco germanico	380,065
Scellino austriaco	53,42
Escudo portoghese	21,83
Peseta spagnola	10,455
Yen giapponese	3,312

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca dell'autorizzazione provvisoria del presidio sanitario denominato Solan 4 EC. dell'impresa Sipcam S.p.a., in Milano.

Con decreto ministeriale 6 settembre 1977 è stata revocata, in seguito a rinuncia dell'impresa interessata, l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Solan 4 EC. concessa all'impresa Sipcam S.p.a., in Milano, con i decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(9934)

Revoca dell'autorizzazione provvisoria del presidio sanitario denominato Aracdane dell'impresa Chimiberg S.p.a.

Con decreto ministeriale 6 settembre 1977 è stata revocata, in seguito a rinuncia dell'impresa interessata, l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Aracdane concessa all'impresa Chimiberg S.p.a. con i decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(9935)

Revoca dell'autorizzazione provvisoria del presidio sanitario denominato Basfungin dell'impresa Basf-Agritalia S.p.a., in Milano.

Con decreto ministeriale 6 settembre 1977 è stata revocata l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Basfungin concessa all'impresa Basf-Agritalia, via Amadei, 4, Milano, con i decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(9936)

Revoca dell'autorizzazione provvisoria del presidio sanitario denominato Erbastop dell'impresa Bavicchi Dario e figlio, in Perugia.

Con decreto ministeriale 6 settembre 1977 è stata revocata l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Erbastop concessa all'impresa Bavicchi Dario e figlio, in Perugia, con i decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(9937)

Revoca dell'autorizzazione provvisoria del presidio sanitario denominato Fruttidor dell'impresa Cellino Benvenuto, in Portocomaro d'Asti.

Con decreto ministeriale 6 settembre 1977 è stata revocata l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Fruttidor concessa all'impresa Cellino Benvenuto, viale Degiani, 20, Portacomaro d'Asti (Asti), con i decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(9938)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di settanta società cooperative

Con decreto ministeriale 22 agosto 1977 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) società cooperativa edilizia Italia fra mutilati ed invalidi di guerra, soc. coop. a r.l., in Treviso, costituita per rogito Biadene in data 18 maggio 1962, rep. n. 11987, reg. soc. n. 3888;

2) società cooperativa edilizia Artigianato della Marca, soc. coop a r.l., in Treviso, costituita per rogito di Francia in data 21 marzo 1958, rep. n. 1344, reg. soc. n. 3230;

3) società cooperativa agricola Latteria sociale turnaria di Casale sul Sile, soc. coop. a r.l., in Casale sul Sile (Treviso), costituita per rogito Marcati in data 4 dicembre 1948, rep. numero 5106, reg. soc. n. 1957;

4) società cooperativa edilizia Casa nostra, soc. coop. a r.l., in Paderno del Grappa (Treviso), costituita per rogito Scarpa Gregorj in data 4 febbraio 1965, rep. n. 40200, reg. soc. n. 4433;

5) società cooperativa edilizia Mura Bastia, soc. coop. a r.l., in Onigo di Pederobba (Treviso), costituita per rogito Parolin in data 23 dicembre 1971, rep. n. 10040, reg. soc. n. 5987;

6) società cooperativa edilizia Principe, soc. coop. a r.l., in Musestre di Roncade (Treviso), costituita per rogito di Francia in data 7 settembre 1971, rep. n. 38517, reg. soc. n. 5994;

7) società cooperativa edilizia Helios, soc. coop. a r.l., in Genova, costituita per rogito Masnata in data 16 settembre 1955, rep. n. 9032, reg. soc. n. 20988;

8) società cooperativa edilizia mutilati e reduci Flora, soc. coop. a r.l., in Genova, costituita per rogito Moro in data 1° giugno 1965, rep. n. 34783, reg. soc. n. 25979;

9) società cooperativa edilizia Leporducchi, soc. coop. a r.l., in Genova, costituita per rogito Colombini in data 7 settembre 1964, rep. n. 14584, reg. soc. n. 25654;

10) società cooperativa edilizia professionisti insegnanti C.E.P.I., soc. coop. a r.l., in Genova, costituita per rogito Bonini in data 26 novembre 1963, rep. n. 9153, reg. soc. n. 25303;

11) società cooperativa edilizia fra mutilati ed invalidi di guerra Mario Vigo, soc. coop. a r.l., in Genova-Prà, costituita per rogito Traverso in data 13 ottobre 1958, rep. n. 91466, reg. soc. n. 22533;

12) società cooperativa edilizia S. Petronio, soc. coop. a r.l., in Genova, costituita per rogito Chiarella in data 12 giugno 1959, rep. n. 131212, reg. soc. n. 22923;

13) società cooperativa di produzione e lavoro Invicta, soc. coop. a r.l., in Genova, costituita per rogito Ghigliotti in data 26 agosto 1959, rep. n. 8460, reg. soc. n. 22954;

14) società cooperativa edilizia Quinto Verde, soc. coop. a r.l., in Genova, costituita per rogito Fiumara in data 11 marzo 1964, rep. n. 8523, reg. soc. n. 25483;

15) società cooperativa edilizia Consorzio cooperative liguri per l'edilizia economica e popolare a r.l., in Genova, costituita per rogito Givri in data 11 ottobre 1971, rep. n. 19751, reg. soc. n. 28832;

16) società cooperativa edilizia La Ligure, soc. coop. a r.l., in Genova, costituita per rogito Trucchi in data 2 dicembre 1950, rep. n. 10437, reg. soc. n. 17429;

17) società cooperativa edilizia Viale, soc. coop. a r.l. in Genova, costituita per rogito Seghezza in data 4 maggio 1970, rep. n. 51693, reg. soc. n. 28210;

18) società cooperativa di consumo C.A.S.M.A.C. (cooperativa approvvigionamento spacci mense aziendali e cooperative), soc. a r.l., in Genova, costituita per rogito Barletti in data 31 maggio 1949, rep. n. 24885, reg. soc. n. 16307;

19) società cooperativa edilizia Vespucci, soc. coop. a r.l. in Genova-Pegli costituita per rogito Ansaldo in data 16 gennaio 1966, rep. n. 7945, reg. soc. n. 26254;

20) società cooperativa di produzione e lavoro Edilsider, soc. coop. a r.l., in Genova-Sampierdarena, costituita per rogito De Magistris in data 11 giugno 1965, rep. n. 10811, reg. soc. n. 25990;

21) società cooperativa edilizia Unione lavoratori, soc. coop. a r.l., in Genova, costituita per rogito Ribezzi in data 21 ottobre 1966, rep. n. 32468, reg. soc. n. 26556;

22) società cooperativa edilizia Claudia, soc. coop. a r.l., in Genova, costituita per rogito Crespi in data 28 settembre 1966, rep. n. 77100, reg. soc. n. 26529;

23) società cooperativa di produzione e lavoro Immobiliare SILP (C.I.SILP), soc. coop. a r.l., in Genova, costituita per rogito Giannattasio in data 12 febbraio 1954, rep. n. 9406, reg. soc. n. 20006;

24) società cooperativa di produzione e lavoro La tecnica tubisti, soc. coop. a r.l., in Genova, costituita per rogito Seghezza in data 31 luglio 1959, rep. n. 16445, reg. soc. n. 23012;

25) società cooperativa edilizia Domenico Cimarosa, soc. coop. a r.l., in Genova, costituita per rogito Bonini in data 14 marzo 1969, rep. n. 22580, reg. soc. n. 27699;

26) società cooperativa edilizia Treno Finitore, soc. coop. a r.l., in Genova, costituita per rogito Porcile in data 22 marzo 1955, rep. n. 28891, reg. soc. n. 20733;

27) società cooperativa edilizia Verde e Mare, soc. coop. a r.l., in Genova, costituita per rogito Valdettaro in data 22 maggio 1967, rep. n. 2613//1125, reg. soc. n. 26823;

28) società cooperativa edilizia La Speranza, soc. coop. a r.l., in Genova, costituita per rogito Chiarella in data 21 gennaio 1953, rep. n. 63469, reg. soc. n. 18204;

29) società cooperativa edilizia Santa Patrizia, soc. coop. a r.l., in Genova-Sestri, costituita per rogito Ferrando in data 21 gennaio 1959, rep. n. 6602, reg. soc. n. 22690;

30) società cooperativa edilizia Libertas, soc. coop. a r.l., in Genova, costituita per rogito Ghigliotti in data 12 dicembre 1963, rep. n. 11981, reg. soc. n. 25375;

31) società cooperativa edilizia produttori del latte Val d'Aveto, soc. coop. a r.l., già Consorzio produttori del latte Val d'Aveto, in Rezzoaglio (Genova), costituita per rogito Mesuti in data 13 dicembre 1962, reg. soc. n. 738;

32) società cooperativa edilizia La Penisola, soc. coop. a r.l., in Sestri Levante (Genova), costituita per rogito Ferrando in data 13 gennaio 1972, rep. n. 33569, reg. soc. n. 1714;

33) società cooperativa edilizia Amalia Prima, soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Cinotti in data 27 agosto 1964, rep. n. 1472, reg. soc. n. 3356/64;

34) società cooperativa edilizia Egnatuleia, soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito de Martino in data 3 marzo 1972, rep. n. 22407, reg. soc. n. 1313/72;

35) società cooperativa edilizia Mesone, soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Pelloni in data 12 luglio 1972, rep. n. 15502, reg. soc. n. 3037/72;

36) società cooperativa edilizia Fabrinia, soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito de Martino in data 14 febbraio 1972, rep. n. 22213, reg. soc. n. 879/72;

37) società cooperativa edilizia Trebania, soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito de Martino in data 24 marzo 1972, rep. n. 22679, reg. soc. n. 1547/72;

38) società cooperativa edilizia Roentgen, soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Finazzi in data 14 luglio 1972, rep. n. 3285, reg. soc. n. 2593/72;

39) società cooperativa edilizia Enel atomo primo, soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Pelloni in data 18 ottobre 1972, rep. n. 15903, reg. soc. n. 4089/72;

40) società cooperativa edilizia Barbara, soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito De Angelis in data 23 dicembre 1965, rep. n. 39579, reg. soc. n. 20/66;

41) società cooperativa edilizia Veronica, soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Cinque in data 19 novembre 1971, rep. n. 406760, reg. soc. n. 112/72;

42) società cooperativa edilizia Profughi e rimpatriati, soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Cianci in data 11 settembre 1971, rep. n. 166073, reg. soc. n. 2784/71;

43) società cooperativa edilizia Aramis, soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Alonzo in data 10 marzo 1965, rep. n. 9839, reg. soc. n. 1106/65;

44) società cooperativa edilizia Guglielmina 72, soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Pulcini in data 7 aprile 1972, rep. n. 63741, reg. soc. n. 2320/72;

45) società cooperativa edilizia Costum, soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Cardelli in data 13 dicembre 1971, rep. n. 11611, reg. soc. n. 427/72;

46) società cooperativa edilizia Fabiel, soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Vaccaro in data 8 novembre 1963, rep. n. 183316, reg. soc. n. 11/64;

47) società cooperativa edilizia Memmia, soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito de Martino in data 7 dicembre 1971, rep. n. 20924, reg. soc. n. 248/72;

48) società cooperativa edilizia Giardino 72, soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Pennacchio in data 3 febbraio 1972, rep. n. 38865, reg. soc. n. 613/72;

49) società cooperativa edilizia Peripostal, soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Gazzilli in data 5 marzo 1964, rep. n. 30576, reg. soc. n. 1875/64;

50) società cooperativa edilizia Sicinia, soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito de Martino in data 21 ottobre 1971, rep. n. 20322, reg. soc. n. 3864/71;

51) società cooperativa edilizia Scribonia, soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito de Martino in data 6 aprile 1972, rep. n. 22779, reg. soc. n. 1671/72;

52) società cooperativa edilizia Allia, soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito de Martino in data 2 febbraio 1972, rep. n. 22107, reg. soc. n. 929/72;

53) società cooperativa edilizia Coilia, soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito de Martino in data 22 novembre 1971, rep. n. 20750, reg. soc. n. 223/72;

54) società cooperativa edilizia Rustia, soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito de Martino in data 28 giugno 1972, rep. n. 23680, reg. soc. n. 2886/72;

55) società cooperativa edilizia Sempronia, soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito de Martino in data 22 marzo 1972, rep. n. 22647, reg. soc. n. 1587/72;

56) società cooperativa edilizia Terina, soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito de Martino in data 15 ottobre 1971, rep. n. 20213, reg. soc. n. 3863/71;

57) società cooperativa edilizia Viale Stazione Loreto, soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Moscatelli in data 25 novembre 1971, rep. n. 52127/7549, reg. soc. n. 87/72;

58) società cooperativa edilizia S.I.L.P. Roma 23, soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Ventura in data 9 dicembre 1963, rep. n. 65216, reg. soc. n. 390/64;

59) società cooperativa edilizia Atomo del ferro, soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Pelloni in data 23 ottobre 1962, rep. n. 15935, reg. soc. n. 4134/72;

60) società cooperativa di produzione e lavoro La comune editrice, soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Gazzilli in data 19 novembre 1971, rep. n. 54451, reg. soc. n. 3560/71;

61) società cooperativa edilizia Grifalco, soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Butera in data 9 marzo 1964, rep. n. 418535, reg. soc. n. 3576/64;

62) società cooperativa edilizia I.N.A. Domus IX, soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Fallace in data 23 gennaio 1964, rep. n. 113913, reg. soc. n. 1106/64;

63) società cooperativa edilizia Licinia, soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito de Martino in data 19 ottobre 1971, rep. n. 20251, reg. soc. n. 3862/71;

64) società cooperativa trasporti SATAS Società Autotrasporti Anguillara Sabazia a r.l., in Anguillara Sabazia (Roma), costituita per rogito Giambelluca in data 1° giugno 1969, rep. n. 3674, reg. soc. n. 2201/69;

65) società cooperativa edilizia Severiano, soc. coop. a r.l., in Anzio (Roma), costituita per rogito Ghi in data 28 ottobre 1971, rep. n. 19168, reg. soc. n. 1499;

66) società cooperativa edilizia Plapiro, soc. coop. a r.l., in Ariccia (Roma), costituita per rogito Galiani in data 17 dicembre 1971, rep. n. 26481, reg. soc. n. 1526;

67) società cooperativa agricola Vega, soc. coop. a r.l., in Colonna (Roma), costituita per rogito Vomero in data 27 aprile 1971, rep. n. 93754, reg. soc. n. 1771/71;

68) società cooperativa edilizia Domus 2001, soc. coop. a r.l., in Marino (Roma), costituita per rogito Ferdinandi in data 6 marzo 1970, rep. n. 90476, reg. soc. n. 1474;

69) società cooperativa edilizia Zagarolo Prima, soc. coop. a r.l., in Zagarolo (Roma), costituita per rogito Intersimone in data 15 ottobre 1965, rep. n. 59738, reg. soc. n. 2564/65;

70) società cooperativa edilizia Casa nostra, soc. a r.l., in Cori (Latina), costituita per rogito Emiliani Pescetelli in data 28 gennaio 1964, rep. n. 2972, reg. soc. n. 34/64.

(9963)

PREFETTURA DI GORIZIA

Ripristino di cognome nella forma originaria

IL PREFETTO

Vista la domanda del sig. Sloccari Giorgio intesa ad ottenere la restituzione, nella forma originaria di Slokar, del proprio cognome variato in precedenza in Sloccari al genitore Giulio Slokar, con il decreto prefettizio 9 luglio 1935, n. 5978/35-Div. I;

Visto il regio decreto 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del decreto anzidetto;

Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nelle norme citate;

Vista la nota del Ministero dell'interno 24 giugno 1948, n. 8300.11;

Decreta:

Il cognome del sig. Sloccari Giorgio, nato ad Aidussina (ex provincia di Gorizia) il 7 aprile 1936 e residente a Trieste, strada del Friuli n. 417-1, è restituito a tutti gli effetti nella forma originaria di «Slokar».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

Milaudi Elvina in Sloccari, nata a Trieste il 18 maggio 1936, moglie;

Sloccari Martina, nata a Trieste il 2 novembre 1964, figlia;

Sloccari Simona, nata a Trieste il 20 settembre 1966, figlia.

Il presente decreto a cura dell'autorità comunale di Trieste sarà notificato all'interessato ed avrà ogni altro effetto secondo le norme di legge.

Gorizia, addì 29 agosto 1977

p. *Il prefetto*: LAVEDER

(9867)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Concorso, per titoli, a sessantotto posti di sostituto presso la direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Cuneo.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI DI CUNEO

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche e sullo stato giuridico e trattamento economico del relativo personale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417 ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1505;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme di esecuzione approvate con il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Vista la legge 9 gennaio 1973, n. 3, e successive modificazioni;

Considerato che, ai sensi dell'art. 125 del citato decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, sostituito dall'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, l'iscrizione nell'elenco provinciale dei sostituti si consegue mediante pubblico concorso, per titoli;

Ordina:

Art. 1.
Bando di concorso

E' bandito ai sensi dell'art. 125 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, sostituito dall'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, un concorso, per titoli, a sessantotto posti di sostituto, alle dipendenze della direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Cuneo.

Il 10 % di tali posti, pari a sette, è riservato agli orfani del personale postelegrafonico ed alle vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile richiesto dalle vigenti disposizioni per il conseguimento della pensione.

Art. 2.
Requisiti

Per l'ammissione al concorso occorrono i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini, gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

b) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 32, elevata a 45 in favore delle vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo per il conseguimento della pensione;

c) buona condotta (all'accertamento di tale requisito provvede d'ufficio l'amministrazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686);

d) sana costituzione ed attitudine fisica alla particolare natura del servizio da svolgere;

e) essere in possesso della licenza elementare (quinta classe) o titolo equipollente. E' considerato titolo equipollente alla licenza elementare l'attestazione con cui la competente autorità scolastica riconosca il grado di istruzione posseduto dallo interessato, accertato a norma dell'art. 428 del regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare, approvato con regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297;

f) godimento dei diritti politici (o non essere incorso in alcuna delle cause che a norma delle vigenti disposizioni ne impediscano il possesso).

Non possono partecipare al concorso:

a) coloro che siano stati destituiti, espulsi o dispensati dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione, nonchè coloro che siano stati depennati da elenchi dei sostituti per motivi disciplinari;

b) coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

c) coloro che siano stati collocati in quiescenza a norma della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni.

I requisiti richiesti, nonchè quelli che costituiscono titolo di preferenza nella nomina, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 3.
Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, in conformità dello schema esemplificativo di cui allo allegato *A*, indirizzate alla direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Cuneo, dovranno essere presentate o spedite con lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla direzione stessa entro e non oltre il 30° giorno successivo a quello di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dovranno essere allegati alla domanda i documenti relativi ai titoli di merito di cui al successivo art. 5 e quelli comprovanti i titoli di preferenza nella nomina previsti dall'art. 6.

Gli orfani e le vedove del personale postelegrafonico dovranno allegare alla domanda un attestato dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni da cui risulti che si trovano nelle condizioni richieste per avere titolo alla riserva dei posti di cui all'art. 1.

Gli aspiranti dovranno dichiarare nella domanda:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data ed il luogo di nascita ed il preciso domicilio, nonchè il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni. Le vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile per il conseguimento della pensione, dovranno espressamente precisare tale loro condizione ai fini dell'elevazione del limite massimo di età per la ammissione al concorso;

c) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le condanne penali riportate ed i procedimenti penali pendenti, specificandone la natura, oppure la inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale;

f) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione della data e dell'istituto presso cui è stato conseguito;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) l'amministrazione statale dalla quale eventualmente dipendono indicando la data di assunzione e la qualifica attuale, nonchè le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) l'elenco provinciale dei sostituti nel quale eventualmente è iscritto o è stato iscritto, specificando in quest'ultimo caso i motivi della cancellazione;

l) i documenti che allegano alla domanda stessa, enumerandoli e specificandoli.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o da altro funzionario incaricato dal sindaco.

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi di partecipazione ai candidati, in dipendenza di inesatte indicazioni del recapito o di variazioni di indirizzo non tempestivamente comunicate.

Non si terrà conto delle domande spedite o presentate dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 4.
Esclusione dal concorso

L'ammissione al concorso potrà essere negata per difetto dei requisiti prescritti, con ordinanza motivata del direttore provinciale.

Art. 5.

Commissione esaminatrice - Titoli valutabili

La valutazione dei titoli presentati dai candidati verrà effettuata dalla commissione provinciale per gli uffici locali di Cuneo in base a coefficienti numerici stabiliti con decreto ministeriale n. ULA/1302/A/4332 del 6 aprile 1974.

I titoli valutabili sono:

1) titoli di studio superiori alla quinta classe elementare. I candidati dovranno documentarne il possesso mediante certificati rilasciati, in carta da bollo, dalle competenti autorità scolastiche. Qualora tali certificati siano rilasciati da scuole parificate e legalmente riconosciute con sede fuori della provincia di Cuneo, le firme apposte ai certificati stessi dovranno essere legalizzate dal provveditore agli studi (art. 16 della legge 4 gennaio 1968, n. 15);

2) servizi prestati presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in qualità di sostituto reggente, agente straordinario, operatore straordinario, procaccia con obbligazione personale non avente titolo ai benefici previsti dall'art. 10 della legge 12 marzo 1968, n. 259, sostituti procaccia con obbligazione personale, nonchè la iscrizione negli elenchi provinciali dei sostituti.

Tali titoli vanno documentati mediante certificati in bollo rilasciati dalle competenti direzioni provinciali delle poste e delle telecomunicazioni;

3) servizi di ruolo prestati presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni o presso altre amministrazioni pubbliche, da documentare mediante copia dello stato di servizio, in regolare bollo, con l'indicazione delle note di qualifica riportate nell'ultimo quinquennio ed una attestazione di lodevole servizio;

4) servizi prestati in qualità di sostituto di accollatari di trasporti postali o in qualità di dipendenti di agenzie di recapito.

Tali servizi dovranno essere documentati mediante dichiarazione rilasciata, in carta da bollo, rispettivamente dall'accollatario e dal concessionario dell'agenzia;

5) idoneità conseguita nei concorsi, per esami, per l'accesso ad una delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria delle amministrazioni statali.

Le idoneità dovranno essere documentate da certificati rilasciati, su carta da bollo, dalle competenti autorità;

6) possesso della patente di abilitazione alla guida di motoveicoli ed autoveicoli di qualsiasi grado, da documentare mediante presentazione della copia autentica della patente stessa;

7) diploma di dattilografia e di stenodattilografia conseguito presso scuole statali, legalmente riconosciute e autorizzate dal Ministero della pubblica istruzione.

Tale titolo dovrà essere documentato mediante la produzione del diploma originale o di copia autentica in regolare bollo o di un certificato, sempre in bollo, rilasciato dalla scuola dove è stato conseguito.

Art. 6.

Graduatoria

La graduatoria sarà formata dalla commissione provinciale per gli uffici locali secondo l'ordine del punteggio attribuito per i titoli presentati.

In caso di uguale punteggio complessivo, verranno applicate le preferenze previste dalle vigenti disposizioni di legge ed a parità di queste ultime, o in assenza di esse, la preferenza è data:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato;

c) dall'età.

Detta graduatoria sarà approvata con ordinanza del direttore provinciale e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nell'ordinanza stessa verranno dichiarati i vincitori del concorso, tenuto conto della riserva di posti prevista dall'art. 1.

Art. 7.

Presentazione dei documenti

I vincitori del concorso saranno invitati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ad inviare, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data del ricevimento della raccomandata, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) certificato di licenza elementare (quinta classe) rilasciato dalla competente autorità scolastica, oppure la copia autentica di detto certificato, oppure il titolo equipollente di cui al precedente art. 2, su carta da bollo. L'autenticazione della copia può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'atto originale ed al quale dovrà essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonché da un notaio, cancelliere o segretario comunale (art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15).

La pagella scolastica debitamente redatta e firmata ha lo stesso valore del titolo originale di studio (art. 198 del regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577);

2) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine (non è ammessa la presentazione del certificato di nascita).

Se il candidato è nato all'estero tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero dovrà produrre il certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici (ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso);

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica competente (non è ammessa la presentazione del certificato penale);

6) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o dal medico condotto, dal quale risultino le generalità complete del candidato e che questi è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio e che è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue, previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

Nel certificato, il medico deve dichiarare la sua qualità; non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici. Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve specificatamente essere menzionata con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario;

7) documento militare:

I) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), su carta da bollo, rilasciati dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

II) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo, non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare, su carta da bollo, rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina): certificato di esito di leva, su carta da bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

III) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto;

IV) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva:

a) se assegnati alle liste di leva terrestre: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco;

b) se assegnati alle liste di leva marittima: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto.

I documenti indicati nei numeri 3), 4), 5) e 6) debbono essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella di ricevimento della lettera raccomandata di cui al primo comma del presente articolo.

Tutti i candidati, hanno l'obbligo di presentare i documenti in carta da bollo, salvo l'eccezione di cui al seguente comma.

I concorrenti dichiarati indigenti dalla competente autorità, possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6) del presente articolo, purchè da ciascun documento risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni compresi quelli prodotti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

La legalizzazione delle firme occorre soltanto per i diplomi originali dei titoli di studio eventualmente conseguiti presso scuole parificate o legalmente riconosciute, con sedi fuori della provincia di Cuneo e per gli atti o documenti formati allo estero o da considerarsi tali, con l'osservanza in detti casi, delle disposizioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita) riportate su ciascun documento, nonchè ad accertare se tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Art. 8.

Nomina dei vincitori

I vincitori che ai sensi del precedente art. 7 documenteranno di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente bando, saranno iscritti nell'elenco dei sostituti con effetto dal primo del mese successivo a quello di approvazione della graduatoria, con ordinanza del direttore provinciale.

L'amministrazione ha la facoltà di conferire, oltre i posti messi a disposizione, anche quelli che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria, entro il limite di 1/5 di quelli messi a concorso.

Gli iscritti nell'elenco dei sostituti saranno utilizzati per la sostituzione del personale di cui alla tabella XXIV dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, che sia assente per congedo, malattia ed altre cause, nonchè alla copertura di posti di nuova istituzione o vacanti per qualsiasi motivo, sempre che non vi si possa provvedere con gli agenti di scorta previsti dall'art. 17 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 agosto 1967, n. 1417.

Agli iscritti nell'elenco dei sostituti sarà corrisposto il trattamento economico iniziale previsto per i fattorini di ruolo del personale dell'esercizio degli uffici locali, soltanto durante i periodi in cui presteranno effettivo servizio.

La presente ordinanza sarà comunicata alla delegazione regionale della Corte dei conti e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cuneo, addì 7 luglio 1977.

Il direttore provinciale reggente: LORENZETTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 luglio 1977
Registro n. 2 Poste, foglio n. 368

ALLEGATO A

Alla direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di CUNEO

Il sottoscritto (1) . . . . . . nato a . . . . . il . . . . . residente in . . . . . . via . . . . n. . . . provincia . . . . chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, a sessantotto posti di sostituto, bandito da codesta direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni con ordinanza 7 luglio 1977, n. 4240/2.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) ha titolo alla riserva dei posti quale orfano di personale postelegrafonico (ovvero quale vedova di personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il diritto alla pensione) (2);

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (3) . . . .;

4) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . : conseguito presso . . . . . . il . . . .;

5) non ha riportato condanne penali e non ha carichi penali pendenti (4);

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente (5) . . . .;

7) è alle dipendenze del Ministero . . . . . con la qualifica di . . . . . (oppure: non è alle dipendenze di alcuna amministrazione statale);

8) non è stato destituito, espulso o dispensato dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione; non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile; non è stato collocato in quiescenza a norma della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni;

9) non è stato mai iscritto in elenchi provinciali di sostituti (in caso contrario specificare la direzione provinciale presso la quale è stato od è iscritto e i motivi dell'eventuale cancellazione);

10) è in possesso dei seguenti titoli . . . . ., che, ai sensi dell'art. 3 del bando di concorso, allega alla presente per la valutazione da parte della commissione.

Data, ... Firma . . . .

(la firma dell'aspirante deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco)

---

(1) Le donne coniugate dovranno indicare prima il proprio cognome, poi il nome e, quindi, il cognome del marito.

(2) Tale dichiarazione è riservata soltanto a coloro che rivestono le qualifiche ivi indicate.

(3) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso . . . .; di non aver prestato servizio militare perchè, pur dichiarato «abile arruolato» gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . ., ovvero perchè riformato o rivedibile, o in quanto non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva.

(9788)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito del concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale di Patti.

Nel Bollettino ufficiale n. 16 del 31 agosto 1977 è stato pubblicato il decreto ministeriale 30 aprile 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 1° luglio 1977, registro n. 16 Giustizia, foglio n. 190, con il quale viene approvata la graduatoria di merito dei candidati che hanno superato il concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale di Patti, indetto con decreto ministeriale 23 ottobre 1975.

(9816)

OSPEDALE GERIATRICO « G. STUARD » DI PARMA

Concorso ad un posto di assistente medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente medico (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione dell'ente in Parma.

(9896)

OSPEDALE DI MINERVINO MURGE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario medico;
un posto di assistente di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Minervino Murge (Bari).

(9893)

OSPEDALE « L. P. DELFINO » DI COLLEFERRO

Concorso ad un posto di assistente pediatra

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente pediatra.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Colleferro (Roma).

(9898)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto ortopedico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto ortopedico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Colleferro (Roma).

(9899)

OSPEDALE « S. SPIRITO » DI CASALE MONFERRATO

Concorso ad un posto di assistente della divisione di neurologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di neurologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Casale Monferrato (Alessandria).

(9883)

OSPEDALE SPECIALIZZATO « V. MONALDI » DI NAPOLI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di cardiochirurgia;
un posto di assistente di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale, ufficio concorsi, dell'ente in Napoli.

(9897)

OSPEDALI DI CHIARI E ROVATO

Concorso ad un posto di vice direttore sanitario

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di vice direttore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla divisione del personale dell'ente in Chiari (Brescia).

(9888)

OSPEDALE DEGLI INFERMI DI TODI

Concorso ad un posto di farmacista collaboratore

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di farmacista collaboratore.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Todi (Perugia).

(9885)

OSPEDALE CIVILE DI ACQUAPENDENTE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di medicina generale.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Acquapendente (Viterbo).

(9895)

OSPEDALE «A. LANDOLFI» DI SOLOFRA

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di medicina generale;

un posto di aiuto ostetrico-ginecologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Solofra (Avellino).

(9890)

OSPEDALE CIVILE «S. MASSIMO» DI PENNE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario del servizio di radiologia e terapia fisica;

un posto di assistente del servizio autonomo di cardiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Penne (Pescara).

(9891)

ISTITUTI OSPEDALIERI DI MODENA

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

Ospedale civile:

un posto di aiuto della divisione di medicina generale II e sezione lungodegenti;

due posti di assistente del servizio di anestesia e rianimazione.

Policlinico:

un posto di assistente della clinica oculistica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Modena.

(9889)

OSPEDALE «S. BARBARA» DI IGLESIAS

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente di laboratorio di analisi.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di laboratorio di analisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Iglesias (Cagliari).

(9892)

OSPEDALE DELLA VALLE D'AOSTA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto della divisione di psichiatria;

un posto di assistente della divisione di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Aosta.

(9894)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

LEGGE PROVINCIALE 4 agosto 1977, n. 15.

Nuova disciplina della ricezione turistica all'aperto.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 39 *del* 9 *agosto* 1977)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

CAMPEGGI E VILLAGGI TURISTICI

Art. 1.

Nella provincia autonoma di Trento l'allestimento dei complessi ricettivi turistici all'aperto è regolato dalle norme contenute nella presente legge.

Agli effetti del primo comma sono considerati complessi ricettivi turistici all'aperto i campeggi.

Per i villaggi turistici esistenti di cui al terzo comma del successivo articolo, vale la normativa della presente legge e dei relativi allegati.

Art. 2.

I campeggi sono terreni recintati, attrezzati prevalentemente per la sosta di turisti provvisti di tende o di altro mezzo di pernottamento e di soggiorno autonomo.

Negli allestimenti di cui al precedente comma la ricettività in mezzi fissi o mobili di pernottamento che non siano di proprietà dei turisti non può essere superiore al 10 per cento della ricettività complessiva.

I villaggi turistici sono centri organizzati per la sosta di turisti, sprovvisti di mezzi propri di pernottamento e di soggiorno, in tende, in allestimenti mobili o in allestimenti in muratura che siano di dimensioni unifamiliari che in ogni caso non superino i mq 40 e che non posseggano comunque caratteristiche proprie della ricettività alberghiera.

Gli impianti di cui ai precedenti commi devono rispondere alle caratteristiche tecniche elencate nell'allegato *A* e sono classificati nelle categorie e secondo i principi di cui agli allegati *B, C, D* ed *E*.

La giunta provinciale, in relazione a situazioni di evoluzione delle tecniche del settore, è autorizzata ad apportare modifiche alle caratteristiche tecniche ed agli elementi di classificazione di cui agli allegati richiamati al comma precedente.

Art. 3.

Gli impianti di cui al precedente articolo possono essere realizzati solo su aree allo scopo previste nei piani comprensoriali o, in assenza di questi, negli strumenti urbanistici comunali.

In tale ultimo caso, le aree previste dai piani regolatori o dai programmi di fabbricazione dovranno essere conformi ad un programma comprensoriale di localizzazione generale dei campeggi e dei villaggi turistici. Tale programma, che dovrà essere predisposto dai comprensori entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge ovvero entro un anno dalla costituzione degli enti comprensoriali non ancora esistenti, sarà adottato dall'assemblea del comprensorio ed approvato dalla giunta provinciale sentita la C.U.P.

In attesa dell'approvazione del programma di cui al comma precedente, l'ubicazione degli allestimenti dovrà essere conforme alle previsioni di un programma transitorio comprensoriale predisposto dalla giunta provinciale di intesa con i comuni singoli od associati del comprensorio.

Nel programma di cui al comma precedente dovranno essere indicati i servizi e le attività complementari in relazione alla dotazione degli stessi negli insediamenti esistenti.

Art. 4.

L'allestimento e l'esercizio di uno dei complessi indicati nel precedente art. 2 sono subordinati ad autorizzazione del presidente della giunta provinciale. Tali autorizzazioni presuppongono per i titolari la completa ed esclusiva disponibilità dei suoli e, nel caso dei villaggi turistici, anche degli allestimenti.

Nei villaggi turistici e nei campeggi l'occupazione degli allestimenti e delle piazzole nel periodo di apertura al pubblico è subordinata alla effettiva presenza degli ospiti.

Su conforme autorizzazione può derogarsi da quanto stabilito nel precedente comma in relazione alle particolari esigenze degli impianti e degli utenti, solo peraltro per periodi limitati comunque non coincidenti con quelli di alta stagione estiva.

Le autorizzazioni di cui ai commi precedenti devono essere debitamente esposte al pubblico.

Art. 5.

Le autorizzazioni di cui all'articolo precedente possono essere revocate in ogni tempo venendo meno alcuno dei requisiti soggettivi previsti per la concessione.

Nel caso di carenza di alcuno dei requisiti oggettivi previsti per la concessione e quando comunque l'attività del complesso sia ritenuta dannosa o contraria agli scopi per cui venne riconosciuta od abbia dato luogo ad irregolarità di ordine tecnico-amministrativo, può procedersi alla sospensione temporanea delle autorizzazioni qualora, a seguito di diffida, non venga ottemperato, entro un mese, alle prescrizioni delle autorità concedenti; nei casi di carenza più gravi, e nell'ipotesi prevista dall'art. 100, secondo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, può procedersi alla revoca delle autorizzazioni.

Avverso i provvedimenti di sospensione temporanea o di revoca delle autorizzazioni, è ammesso ricorso, in prima istanza, entro trenta giorni dalla notifica agli interessati, alla giunta provinciale.

Art. 6.

I campeggi ed i villaggi turistici autorizzati devono osservare i seguenti periodi minimi di apertura:

complessi ad attivazione estiva con altitudine inferiore ai 700 metri: dal 1° giugno al 30 settembre;

complessi ad attivazione estiva con altitudine superiore ai 700 metri: dal 16 giugno al 15 settembre;

complessi ad attivazione invernale: dal 20 dicembre al 20 marzo dell'anno successivo.

La giunta provinciale è autorizzata ad apportare modifiche ai periodi di apertura di cui al comma precedente in relazione a particolari esigenze del flusso turistico.

Art. 7.

Della cessazione temporanea o definitiva dell'attività dei campeggi o dei villaggi turistici deve essere dato sempre preventivo o, qualora ciò non fosse possibile, contemporaneo avviso allo assessorato provinciale competente in materia di turismo con la designazione, nel caso di cambio di gestione, di altro gestore responsabile; la mancata designazione nei termini suddetti comporta la revoca dell'autorizzazione.

Qualora l'autorizzazione per l'esercizio dell'impianto sia attivata in continuità, il titolare che intende procedere alla chiusura temporanea dell'impianto stesso deve indicarne la durata, che non può essere superiore a sei mesi eventualmente prorogabili ad un anno per fondate ragioni.

Art. 8.

Gli enti e le organizzazioni, associazioni ed aziende pubbliche o private, che aspirino ad ottenere l'autorizzazione allo esercizio di cui al precedente art. 4, devono designare un gestore dell'esercizio che deve essere indicato nell'autorizzazione stessa.

Il titolare o il gestore dell'esercizio possono nominare un rappresentante che assume i loro stessi obblighi. Tale nomina esplica peraltro i suoi effetti solo in quanto convalidata con proprio provvedimento dal presidente della giunta provinciale.

Titolare e gestore dell'esercizio e il loro rappresentante debbono possedere i requisiti previsti dagli articoli 11 e 92 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e sono responsabili della osservanza nell'ambito ricettivo autorizzato, delle disposizioni

previste nella presente legge, in quella di pubblica sicurezza e nel relativo regolamento e di ogni altra comunque prescritta dalla legislazione vigente; essi devono attenersi inoltre alle disposizioni di cui all'art. 109 del citato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

Art. 9.

Le domande intese ad ottenere le autorizzazioni previste dai precedenti articoli devono essere redatte in carta legale ed essere presentate all'assessorato provinciale competente in materia di turismo.

Art. 10.

Le domande per l'allestimento dei complessi devono essere corredate da:

a) una relazione illustrativa con indicati:

1) le complete generalità del richiedente;

2) la massima capacità ricettiva dell'impianto ricavata in termini ragionati;

3) gli scopi della richiesta;

4) ogni e qualsiasi altra notizia utile ad illustrare la natura del complesso;

b) la prova della libera disponibilità del suolo interessato all'allestimento;

c) la ricevuta del versamento della tassa sulla concessione;

d) la seguente documentazione tecnica:

1) fotocopia del programma di fabbricazione con indicazione delle particelle fondiarie interessate o, in mancanza, corografia 1:25.000;

2) planimetria generale in scala sufficiente ad individuare chiaramente la localizzazione di tutti i servizi e allestimenti di varia natura, ivi comprese le piazzole con la relativa numerazione (minimo 1:1000);

3) elaborati esecutivi degli allestimenti fissi;

4) eventuale documentazione fotografica;

5) licenza edilizia ed eventuale nullaosta agli effetti urbanistici e paesaggistici. I documenti di cui ai numeri 2) e 3) devono riportare l'attestazione comunale di conformità agli elaborati utilizzati per il rilascio della licenza edilizia e, per parere favorevole ai fini igienico-sanitari, devono essere vistati dalle competenti autorità sanitarie locale o provinciale.

Sulle domande di cui al primo comma deve essere sentito il sottocomitato di cui all'art. 15, n. 1), della legge provinciale 22 dicembre 1975, n. 54.

Avverso la decisione del presidente della giunta provinciale è ammesso ricorso in prima istanza, entro trenta giorni dalla notifica dell'interessato, alla giunta provinciale.

Art. 11.

Le domande per l'esercizio dei complessi, a firma dei richiedenti l'allestimento, devono essere corredate da:

a) una relazione illustrativa con indicati:

1) le complete generalità dell'eventuale gestore;

2) la categoria della classificazione che si intende conseguire;

3) i periodi, annuali o discontinui, di apertura dell'impianto;

4) le tariffe dei vari servizi comprensive di IVA;

b) la ricevuta del versamento, a norma della vigente legislazione, delle singole tasse sulle concessioni;

c) certificato di abitabilità degli allestimenti;

d) copia del regolamento con il quale viene organizzata la vita interna dell'impianto in relazione anche alle modalità di accesso per i visitatori;

e) copia conforme della polizza di assicurazione di cui al terzo comma del successivo art. 12.

Sulle domande di cui al primo comma deve essere sentito il sottocomitato di cui all'art. 15, n. 2), della legge provinciale 22 dicembre 1975, n. 54.

Avverso la decisione del presidente della giunta provinciale è ammesso ricorso in prima istanza, entro trenta giorni dalla notifica dell'interessato alla giunta provinciale.

Art. 12.

I campeggi ed i villaggi turistici devono trovare custodia continua a mezzo di personale giurato o iscritto nell'apposito registro ai sensi dell'art. 62 del testo unico delle norme di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, numero 773.

Il numero delle persone addette potrà essere fissato, di caso in caso, dall'assessorato provinciale competente in materia di turismo a seconda delle necessità desumibili dalla potenzialità del complesso.

I titolari dei campeggi e dei villaggi turistici devono essere assicurati per rischi di responsabilità civile nei confronti dei clienti.

Art. 13.

I titolari dei campeggi e dei villaggi turistici sono obbligati a denunziare all'assessorato provinciale competente in materia di turismo le tariffe dei vari servizi, comprensive di IVA, come segue:

entro il 31 gennaio di ogni anno, per quelle che saranno applicate dal 1° maggio al 30 novembre successivi;

entro il 31 agosto di ogni anno, per quelle che saranno applicate dal successivo 1° dicembre al 30 aprile dell'anno successivo.

L'inosservanza delle disposizioni di cui al primo comma, comporta l'obbligo dell'applicazione delle ultime tariffe regolarmente denunciate.

Ai fini della denuncia, l'imposta regionale di soggiorno non viene comunque compresa.

Art. 14.

Le tariffe di cui all'articolo precedente di ogni altro prescritto od eventuale onere devono essere esposte bene in vista dei turisti all'ingresso degli impianti e nel locale di ricezione unitamente alla planimetria generale del complesso sulla quale siano chiaramente individuabili i servizi generali, le strade e le piazzole con la relativa numerazione singola ed a copia del regolamento interno. I predetti atti, su prescritto modello, devono riportare il visto di conformità a quelli depositati da parte del competente assessorato.

Art. 15.

Per la notifica delle persone alloggiate i titolari dei complessi autorizzati devono compilare per ogni singolo ospite i modelli prescritti in tre copie, due delle quali da recapitare giornalmente all'autorità di pubblica sicurezza, rispettivamente all'arrivo dell'ospite ed alla sua partenza, salvo il caso di complessi situati in località isolate per i quali il recapito deve essere effettuato nel più breve tempo possibile. Sui modelli, oltre che le complete generalità, la nazionalità ed il luogo di provenienza degli ospiti, devono essere annotati le date esatte di arrivo e di partenza, il numero di targa e la nazionalità degli auto-motomezzi introdotti negli apprestamenti.

Le terze copie dei modelli sostituiscono il registro previsto dall'art. 109, terzo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e devono essere numerate progressivamente e conservate presso l'esercizio per un triennio.

E' fatto obbligo ai titolari di cui al primo comma di compilare tempestivamente gli appositi modelli ISTAT, da trasmettere all'assessorato provinciale competente tramite le aziende autonome di cura, soggiorno e turismo o i comuni, e di fornire all'assessorato medesimo ogni qualsiasi notizia o informazione relativa al complesso autorizzato.

Art. 16.

Nella prima applicazione della presente legge i titolari di campeggi e di villaggi turistici, già in possesso di autorizzazione in base alla legge regionale 5 maggio 1958, n. 10, per lo anno solare in corso, conservano tale titolo per lo stesso anno e conseguono di diritto, per gli anni successivi, le autorizzazioni di cui al precedente art. 4, purchè ne facciano espressa richiesta all'assessorato provinciale competente in materia di turismo entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Nel caso in cui gli impianti di cui al primo comma non posseggano i requisiti necessari per la classificazione prevista dalla presente legge, il mantenimento delle autorizzazioni è subordinato all'adempimento di prescrizioni intese ad ottenere l'adeguamento degli impianti stessi alle norme in vigore.

In casi del tutto eccezionali e per comprovati motivi, la giunta provinciale può concedere il mantenimento dell'autorizzazione di cui al primo comma al massimo per un altro anno, oltre a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 17.

Le disposizioni della presente legge non si applicano agli insediamenti occasionali, che non eccedano comunque le 24 ore, di tende singole o di altri mezzi di soggiorno, mobili ed autonomi singoli, in località che non risultino servite da campeggi.

Campeggi mobili organizzati da enti ed associazioni senza fini di lucro per scopi sociali, culturali e sportivi della durata massima di quarantacinque giorni, sono consentiti solamente in aree pubbliche o private dove siano assicurati, oltrechè un comodo accesso per automezzi, i servizi generali indispensabili per garantire il rispetto delle norme igienico-sanitarie e la salvaguardia della pubblica salute. E' attribuita al sindaco la potestà di concedere le necessarie autorizzazioni per i campeggi mobili organizzati di cui al presente comma.

Titolo II

SANZIONI E VIGILANZA

Art. 18.

Chiunque allestisca ed eserciti uno dei complessi indicati nella presente legge sprovvisto della relativa autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma di L. 1.000.000. In caso di recidiva la sanzione è raddoppiata.

Art. 19.

La violazione di quanto previsto dall'art. 17, primo comma, della presente legge comporta la sanzione amministrativa del pagamento della somma di L. 50.000 per ogni giorno o frazione di giorno eccedente le previste 24 ore.

L'esercizio di campeggio mobile organizzato, non autorizzato dal sindaco ai sensi dell'art. 17 della presente legge, comporta la sanzione amministrativa del pagamento della somma di L. 300.000.

Art. 20.

Nei complessi indicati dalla presente legge l'applicazione di tariffe superiori a quelle regolarmente denunciate comporta la sanzione amministrativa del pagamento della somma di lire 150.000. Nel caso di recidiva reiterata può farsi luogo alla revoca delle relative autorizzazioni.

Art. 21.

Nell'ipotesi di superamento della prevista capacità ricettiva degli impianti si applica la sanzione amministrativa del pagamento della somma di L. 200.000. Nel caso di recidiva può procedersi alla revoca delle relative autorizzazioni.

Art. 22.

La mancata esposizione al pubblico delle autorizzazioni di cui all'art. 4 della presente legge e la violazione di quanto previsto dal successivo art. 14 comporta la sanzione amministrativa del pagamento della somma di L. 50.000.

Art. 23.

Se le violazioni della presente legge sono compiute da chi è soggetto all'altrui autorità, direzione o vigilanza, incorre nelle sanzioni di cui ai precedenti articoli 18, 19, 20, 21 e 22 la persona rivestita dell'autorità o incaricata della direzione o vigilanza.

Art. 24.

Dell'accertamento delle infrazioni di cui agli articoli 18, 19, 20, 21 e 22 della presente legge viene redatto apposito verbale.

Copia del verbale è immediatamente consegnata ai trasgressori. Ove ciò non sia possibile o venga opposto rifiuto, sarà provveduto all'invio di copia del verbale a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno a cura degli uffici dell'assessorato provinciale cui è affidata la materia del turismo entro trenta giorni dall'accertamento dell'infrazione.

La sanzione deve essere assolta mediante versamento al tesoriere della provincia della somma stabilita entro trenta giorni dalla consegna o dal ricevimento del verbale a mezzo posta.

Art. 25.

Qualora non sia stato eseguito il pagamento ai sensi dello articolo precedente, il segretario generale della giunta provinciale, se ritiene fondato l'accertamento e sentiti gli interessati ove questi ne abbiano fatto richiesta entro quindici giorni dalla consegna o dal ricevimento del verbale a mezzo posta, ingiunge agli obbligati di pagare, entro trenta giorni dalla notificazione dell'atto di ingiunzione, la somma dovuta maggiorata della metà.

L'ingiunzione costituisce titolo esecutivo.

Contro di essa gli interessati, entro il termine prefissato per il pagamento, possono ricorrere dinanzi al pretore del luogo in cui è stata accertata l'infrazione.

Art. 26.

Le somme riscosse ai sensi degli articoli 24 e 25 sono introitate nel bilancio della provincia.

Art. 27.

Sono incaricati di vigilare sull'osservanza della presente legge gli uffici di polizia amministrativa.

Resta ferma la competenza delle autorità di pubblica sicurezza, del comune e quella delle autorità sanitarie per quanto attiene la vigilanza igienico-sanitaria.

Titolo III

PROVVIDENZE PER I CAMPEGGI

Art. 28.

La giunta provinciale, al fine di promuovere lo sviluppo del turismo all'aperto e di sorreggere ed incrementare le attività turistiche di campeggio che ne costituiscono l'espressione più genuina, anche in relazione alle finalità sociali talora perseguite con tali tipi di ricettività, è autorizzata ad intervenire con la concessione di contributi in conto capitale o di contributi pluriennali e comuni e ad altri operatori pubblici e privati nei limiti e secondo i requisiti e le modalità di cui agli articoli successivi.

Art. 29.

Ai comuni, loro consorzi o aziende municipali, possono essere concessi contributi, anche in conto capitale, per l'acquisizione e la infrastrutturazione delle aree da utilizzare per l'allestimento dei campeggi così come previsto dal precedente articolo 3.

Viene accordato titolo di priorità a quei comuni, loro consorzi o aziende municipali, che si impegnino ad allestire, nelle aree allo scopo acquisite ed infrastrutturate, campeggi a fini sociali praticando, per i servizi offerti, corrispettivi in nessun caso superiori al conto reale dei servizi stessi.

Per i campeggi di cui al precedente comma può prescindersi dalla titolarità diretta del comune solo nel caso in cui la loro organizzazione sia assunta da enti o associazioni che perseguono obiettivi di turismo sociale in relazione alle esigenze soprattutto dei giovani e dei lavoratori.

Art. 30.

I contributi a favore degli altri operatori, proprietari, usufruttuari o gestori di campeggi, possono essere concessi, solamente sotto forma di contributi pluriennali, per le seguenti iniziative all'interno degli allestimenti disciplinati dalla presente legge:

realizzazione e miglioramento di dotazioni ed attrezzature igienico-sanitarie;

realizzazione e ristrutturazione di impianti di smaltimento dei liquami e dei rifiuti;

realizzazione e ristrutturazione di impianti elettrici, ivi compresi i quadri di allestimento per le singole derivazioni, nonchè di impianti idraulici;

creazione, ampliamento e ristrutturazione di locali di uso comune destinati al ritrovo ed alla ricreazione degli ospiti, escluse le sale cinematografiche, da ballo e da gioco e quelle adibite alla ristorazione;

realizzazione di parchi giochi.

Nella concessione dei contributi verrà accordato titolo di priorità ai titolari di autorizzazioni soggetti alle prescrizioni di cui all'art. 16, secondo comma, della presente legge ed agli emigrati che rientrano nella provincia.

Art. 31.

I contributi pluriennali possono essere concessi in misura non superiore al 10 per cento annuo costante e per la durata di anni dieci, su tutta la spesa riconosciuta ammissibile e de-

bitamente documentata ed accertata in sede di collaudo. I contributi in conto capitale possono essere concessi in misura non inferiore al 50 per cento.

Tali contributi non sono cumulabili fra loro e con altri eventualmente previsti da altre norme in vigore.

Art. 32.

La domanda per la concessione del contributo va presentata all'assessorato provinciale competente in materia di turismo corredata dalla seguente documentazione:

1) relazione tecnico-illustrativa;

2) grafici strettamente necessari a rappresentare l'iniziativa;

3) preventivo sommario di spesa.

La domanda avanzata dall'usufruttuario o gestore dell'allestimento deve essere controfirmata anche dal proprietario dell'allestimento stesso.

Le domande di contributo redatte in carta legale e corredate dalla prescritta documentazione devono essere presentate entro il mese di febbraio di ogni anno.

Per l'anno in corso devono essere presentate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Non possono essere accolte le domande relative ad opere iniziate o ad acquisizioni effettuate anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 33.

L'accoglimento delle domande è disposto con deliberazione della giunta provinciale, sentito il sottocomitato di cui all'articolo 15, n. 1), della legge provinciale 22 dicembre 1975, n. 54.

Il provvedimento di accoglimento stabilisce il termine, eventualmente prorogabile per giustificati motivi, entro il quale il richiedente deve presentare i seguenti atti:

a) estremi catastali relativi ai terreni ed alle opere oggetto di contributo;

b) progetto esecutivo delle acquisizioni e delle opere da realizzarsi con allegate le rituali approvazioni ed autorizzazioni, ivi comprese quelle dell'autorità sanitaria locale o provinciale;

c) computo metrico estimativo dettagliato della spesa.

Per gli importi superiori a L. 20.000.000 sul progetto di cui alla lettera *b*) deve essere sentito il sottocomitato di cui all'art. 15, n. 2), della legge provinciale 22 dicembre 1975, n. 54.

Art. 34.

La determinazione della spesa ammissibile, la misura del contributo e la concessione del contributo stesso sono disposti con deliberazione della giunta provinciale.

Nel provvedimento di concessione viene anche stabilito il termine, eventualmente prorogabile per giustificati motivi, entro il quale la singola iniziativa deve essere realizzata.

Le acquisizioni e le opere di infrastrutturazione realizzate per i fini indicati al precedente art. 29, secondo comma, e ammesse a contributo sono considerate di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili ai sensi delle vigenti disposizioni provinciali in materia di espropriazione.

Art. 35.

I contributi di cui ai precedenti articoli sono corrisposti ai beneficiari dopo l'accertamento, da parte dell'assessorato provinciale competente in materia di turismo, della regolare esecuzione delle opere e dell'effettuazione delle acquisizioni. Nel caso di contributi pluriennali la corresponsione è disposta in due semestralità con decorrenza dal 30 giugno o dal 31 dicembre contemporaneo o successivo alla data della deliberazione di concessione dei contributi medesimi. Qualora, in sede di accertamento, venisse riscontrata una spesa inferiore a quella in base alla quale il contributo è stato concesso, il contributo sarà proporzionalmente ridotto.

Nel caso di accensione di mutuo presso un istituto di credito il beneficiario può cedere il contributo pluriennale — nell'eguale ammontare, per lo stesso periodo e con la stessa decorrenza — all'istituto mutuante. In tal caso il contributo sarà corrisposto all'istituto di credito indipendentemente dall'ammontare e dalla durata del mutuo ed anche nel caso di restituzione totale o parziale del mutuo medesimo.

Il contributo pluriennale per le iniziative private di cui al precedente art. 30 continua ad essere concesso agli eredi nel caso di trasferimento del complesso «mortis causa» ed ai beneficiari in caso di trasferimento del complesso per atto di vivi.

Art. 36.

Nell'ipotesi in cui all'allestimento non sia stato realizzato su un'area allo scopo specificatamente prevista dallo strumento urbanistico comunale la liquidazione del contributo concesso agli operatori di cui al precedente art. 30 è subordinato alla presentazione, da parte dei medesimi, di apposita dichiarazione impegnativa di mantenimento della destinazione ad uso di campeggio dell'allestimento finanziato per un decennio a partire dalla data dell'accertamento della regolare esecuzione dell'iniziativa, pena la revoca delle provvidenze concesse.

La dichiarazione di cui al precedente comma deve essere controfirmata dal proprietario nel caso in cui il beneficiario del contributo sia usufruttuario o gestore dell'allestimento agevolato. La giunta provinciale può autorizzare il mutamento della destinazione ad uso campeggio quando ne sia documentata la impossibilità sopravvenuta o la non convenienza, subordinatamente alla restituzione del contributo riscosso.

Nel caso in cui la destinazione venisse mutata senza l'autorizzazione predetta, il contributo concesso viene revocato e recuperato con la maggiorazione degli interessi composti al saggio legale per il relativo periodo di godimento.

Per il recupero del contributo erogato si procede ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 37.

Nella prima applicazione, le provvidenze disposte con la presente legge possono essere concesse anche agli operatori di cui all'art. 28 della presente legge, che abbiano già realizzato le iniziative previste dal precedente art. 30, purchè l'inizio dei lavori non risulti, per dichiarazione comunale, anteriore al 1° gennaio 1977.

Titolo IV

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 38.

Per la concessione dei contributi in conto capitale previsti dall'art. 29 della presente legge, è autorizzato lo stanziamento di L. 50.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1977.

I fondi di cui al precedente comma, se eventualmente non impegnati nel corso del presente esercizio, possono essere utilizzati negli esercizi successivi.

Art. 39.

Per la concessione dei contributi pluriennali previsti dagli articoli 29 e 30 della presente legge, è autorizzato il limite di impegno di L. 120.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1977.

Le relative annualità saranno iscritte negli stati di previsione della spesa della provincia in misura di L. 120.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1977 al 1986.

I fondi di cui al presente articolo, se eventualmente non impegnati nell'anno di riferimento, possono essere utilizzati negli esercizi successivi.

Art. 40.

Alla copertura dell'onere di L. 170.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1977, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al cap. 5900 dello stato di previsione della spesa - tabella *B*, per il medesimo esercizio finanziario.

Art. 41.

Nello stato di previsione della spesa - tabella *B*, per lo esercizio finanziario 1977, sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Cap. 5900 - Categ. XIV. — Fondo stanziato per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso . . . . L. 170.000.000

Di nuova istituzione:

Cap. 5440 - Categ. X. — Spesa per la concessione di contributi pluriennali a comuni ed altri operatori pubblici e privati per lo sviluppo del turismo all'aperto e l'incremento delle attività turistiche di campeggio . . . . . . L. 120.000.000

Cap. 5445 - Categ. X. — Spesa per la concessione di contributi in conto capitale a comuni ed altri operatori pubblici per lo sviluppo del turismo all'aperto e l'incremento delle attività turistiche di campeggio L. 50.000.000

Totale variazioni di nuova istituzione L. 170.000.000

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 4 agosto 1977

Il presidente: GRIGOLLI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: BIANCO

(*Omissis*).

(9762)

LEGGE PROVINCIALE 16 agosto 1977, n. **16**.

Approvazione di varianti al piano urbanistico provinciale.

(*Pubblicata nel numero straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 42 *del* 25 *agosto* 1977)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sono approvate le varianti al piano urbanistico provinciale, costituite da:

1 - *a*) n. 2 planimetrie in scala 1:100.000;
b) n. 70 planimetrie in scala 1:25.000;
c) n. 1 quadro d'unione delle planimetrie in scala 1:25.000;
d) n. 48 planimetrie in scala 1:10.000;

2 - *a*) relazione illustrativa di data luglio 1975;
b) relazione illustrativa di data luglio 1976;

3 - modifiche agli articoli 3, 5, 8, 11, 14 e 15 delle norme relative all'attuazione del piano urbanistico provinciale.

L'originale delle rappresentazioni grafiche di cui al n. 1, firmato dal presidente della giunta provinciale, è depositato presso gli uffici del consiglio provinciale. Una copia autentica è depositata presso gli uffici della giunta provinciale a libera visione del pubblico. Altra copia è trasmessa al Ministero dei lavori pubblici.

Gli elementi di cui ai numeri 2 e 3 sono allegati alla presente legge.

Art. 2.

La commissione per la tutela del paesaggio, istituita ai sensi dell'art 4-*bis* della legge provinciale 6 settembre 1971, n. 12, e successive modifiche, per il comprensorio delle valli dell'Avisio, continuerà ad esercitare le proprie funzioni mantenendo immutata l'attuale competenza territoriale fino a quando non si sarà provveduto alla formazione degli organi dei comprensori della Valle di Fiemme e della Valle di Fassa.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 16 agosto 1977

Il presidente: GRIGOLLI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: BIANCO

(*Omissis*).

(9763)

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 4 agosto 1977, n. **41**.

Interventi per il potenziamento e lo sviluppo della zootecnia e la bonifica sanitaria degli allevamenti ovini.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 36 *del* 10 *agosto* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di avviare un organico programma di interventi per il potenziamento, il miglioramento e la valorizzazione del patrimonio zootecnico e delle relative produzioni, nonché il consolidamento socio-economico delle imprese zootecniche singole e associate, in armonia con le norme di attuazione delle direttive della Comunità economica europea, con le leggi nazionali e con i piani regionali e zonali di sviluppo, ove norme e piani siano stati approvati, per l'attuazione degli interventi previsti dal decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito in legge 16 ottobre 1975, n. 493, è autorizzata la spesa di lire 2.533.231.000.

Gli interventi saranno prioritariamente indirizzati a:

a) promuovere la costituzione e il potenziamento di strutture per la produzione, la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti zootecnici;

b) promuovere la costituzione, il potenziamento e la diffusione di iniziative per la selezione e per la bonifica sanitaria degli allevamenti;

c) incentivare lo sviluppo delle iniziative di divulgazione e di assistenza tecnica.

Art. 2.

Sono ammissibili a contributo in conto capitale le opere e le iniziative di seguito elencate:

1) Creazione e potenziamento di strutture produttive al fine di incrementare le produzioni zootecniche mediante:

a) costruzione di stalle sociali e di centri di allevamento interaziendali da parte di cooperative agricole ed altre forme associate con prevalente partecipazione di coltivatori diretti, mezzadri ed altri lavoratori della terra.

Il contributo è accordato fino ad un massimo del 75 per cento della spesa ritenuta congrua.

Sono ammissibili al contributo anche le strutture zootecniche in corso di realizzazione da parte di cooperative che hanno beneficiato di provvidenze ai sensi delle leggi regionali 14 giugno 1973, n. 27 e 30 maggio 1974, n. 38, per la quota, non finanziata, relativa al maggior onere derivante dall'aumento dei costi o da indispensabile ampliamento degli impianti;

b) costruzione, ristrutturazione ed ampliamento di impianti zootecnici, comprese le attrezzature complementari, in aziende singole aventi, anche potenzialmente, per caratteristiche e dimensioni, requisiti di sufficiente validità economica.

Il contributo è concesso nella misura massima del 25 per cento della spesa ammessa, elevabile al 35 per cento quando trattasi di coltivatori diretti e di mezzadri ed affittuari, queste ultime due categorie per le opere autorizzate ai sensi, rispettivamente, della legge 15 settembre 1964, n. 756 e della legge 11 febbraio 1971, n. 11, e successive modificazioni ed integrazioni

Per le aziende ricadenti in territori montani o depressi ai sensi della vigente legislazione, le percentuali di cui sopra possono essere elevate al 30 per cento ed al 40 per cento;

c) realizzazione di recinzioni per l'allevamento brado o semibrado su pascoli e prati-pascoli in terreni di montagna e di alta e media collina, comprese opere di modesta entità per l'adduzione di acqua e la creazione di poste per l'abbeverata.

Il contributo è commisurato fino ad un massimo del 25 per cento della spesa ammessa, elevabile al 35 per cento per le aziende diretto-coltivatrici ed al 50 per cento per le cooperative e altre forme associate di cui alla precedente lettera *a*);

d) acquisto di riproduttori pregiati, maschi e femmine, delle specie animali più importanti, nonché di quelle avicola e cunicola.

Il contributo è concesso nella misura massima del 40 per cento della spesa ammessa;

e) premi di mantenimento di bovini maschi e femmine di particolare pregio sottoposti a controlli funzionali per la iscrizione ai libri genealogici di razza, fino ad un massimo di lire 50 mila per capo.

Detti premi sono riservati a soggetti appartenenti ad allevamenti indenni da TBC e da brucellosi e saranno erogati ad avvenuta iscrizione al libro genealogico e non sono ripetibili per lo stesso soggetto.

Per gli interventi di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) è accordata priorità nell'ordine:

agli allevamenti bovini da riproduzione, di razze da carne e da latte, con particolare considerazione per quelli allo stato brado o semibrado o che attuano il ciclo chiuso nel rispetto della vocazione delle zone;

agli allevamenti ovini;

agli allevamenti equini per la produzione della carne, limitatamente alle recinzioni;

agli allevamenti suini, avicoli e cunicoli.

2) Creazione, potenziamento, completamento e ammodernamento di strutture per la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti zootecnici, mediante la costruzione, l'ammodernamento o l'ampliamento di impianti cooperativi, con particolare preferenza per quelli destinati alla lavorazione e commercializzazione delle carni.

Il contributo è commisurato nella misura massima del 75 per cento della spesa ammessa.

3) Potenziamento dell'attività di divulgazione e assistenza tecnica mediante:

a) sostegno dell'attività svolta da organizzazioni di allevatori per favorire la conoscenza e l'affermazione ed una più ampia commercializzazione all'estero della razza chianina perugina;

b) sostegno di iniziative promosse da organizzazioni degli allevatori ed altri enti per incentivare il consumo delle carni derivanti dalle specie zootecniche minori.

Per gli interventi di cui alle precedenti lettere *a*) e *b*), il contributo è commisurato fino all'80 per cento della spesa sostenuta e, comunque, fino ad un massimo rispettivamente di lire 25 milioni e di lire 10 milioni per ogni iniziativa ammessa;

c) potenziamento delle attrezzature scientifiche dell'istituto zooprofilattico regionale per il controllo qualitativo del latte bovino ed ovino, anche ai fini dell'applicazione della legge 8 luglio 1975, n. 306.

Il contributo è concesso nella misura dell'80 per cento della spesa sostenuta, fino ad un massimo di lire 30 milioni.

La giunta regionale è autorizzata ad emanare norme per l'applicazione di quanto previsto nel presente articolo.

Art. 3.

Le domande di contributo, indirizzate alla giunta regionale, devono pervenire per l'istruttoria ai dipendenti uffici tecnici dell'agricoltura entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

L'ente di sviluppo nell'Umbria — al quale, ai sensi dello art. 13, comma quarto, dello statuto regionale è affidato il compito di valutare, secondo i criteri fissati dalle norme previste all'ultimo comma dell'art. 2, l'ammissibilità delle domande alle provvidenze previste — sulla base delle certificazioni prodotte dai suddetti uffici tecnici, adotta i relativi provvedimenti di concessione e liquidazione dei contributi.

Apposita convenzione regolerà i rapporti tra la Regione e l'ente di sviluppo, comprese le modalità di accredito dei fondi all'ente medesimo, il quale peraltro è tenuto a presentare, semestralmente, alla giunta regionale, per l'approvazione, il rendiconto finanziario delle operazioni effettuate, unitamente ad una relazione illustrativa dell'attività svolta.

Le somme previste per gli interventi contributivi saranno accreditate all'ente di sviluppo che provvederà ad imputarle in apposito capitolo del proprio bilancio.

Art. 4.

La Regione assume a totale carico la spesa relativa ad un piano di profilassi e cura delle parassitosi gastrointestinali e broncopolmonari degli ovini e dei caprini, da attuare dal dipartimento dei servizi sociali mediante interventi nell'intero territorio regionale, anche su greggi transumanti.

Art. 5.

Le spese destinate agli interventi di cui al precedente art. 2 sono così ripartite:

lire 450 milioni, per i contributi in conto capitale previsti al punto 1), lettera *a*);

lire 800 milioni, per i contributi previsti al punto 1), lettera *b*), di cui lire 550 milioni per i coltivatori diretti, proprietari ed affittuari, e per i mezzadri e lire 250 milioni per le altre categorie di imprenditori agricoli;

lire 250 milioni, per i contributi previsti al punto 1), lettera *c*), di cui lire 120 milioni per le iniziative di coltivatori diretti e mezzadri, lire 80 milioni per le iniziative di cooperative e lire 50 milioni per quelli di altre categorie di imprenditori agricoli;

lire 50 milioni, per i contributi previsti al punto 1), lettera *d*);

lire 20 milioni, per i contributi previsti al punto 1), lettera *e*);

lire 400 milioni, per i contributi previsti al punto 2);

lire 30 milioni, per i contributi previsti al punto 3); lettera *a*);

lire 20 milioni, per i contributi previsti al punto 3); lettera *b*);

lire 30 milioni, per i contributi previsti al punto 3); lettera *c*).

Per gli interventi di cui all'art. 4 è riservata la spesa complessiva di L. 283.231.000.

Le somme non impegnate nell'esercizio di competenza possono essere utilizzate negli esercizi successivi.

Art. 6.

All'onere complessivo di L. 2.333.231.000 previsto per l'attuazione della presente legge, sarà fatto fronte con la quota del fondo di cui all'art. 10, primo comma, del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito in legge 16 ottobre 1975, n. 493.

La spesa predetta, ai sensi e per gli effetti della legge 27 febbraio 1955, n. 64 e dell'art. 21, quarto comma, della legge 19 maggio 1976, n. 335, sarà imputata al bilancio dell'esercizio 1977 e precisamente:

quanto a L. 2.050.000.000 per gli interventi di cui al precedente art. 2, al cap. 3616, di nuova istituzione, denominato: « Interventi a favore della zootecnia »;

quanto a L. 283.231.000 per l'attuazione del piano di cui all'art. 4, al cap. 3617, di nuova istituzione, denominato: « Interventi per la profilassi e la cura delle parassitosi gastrointestinali e broncopolmonari degli ovini ».

Art. 7.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi degli articoli 127 della Costituzione e 65 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 4 agosto 1977

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 30 *giugno* 1977 (*atto n.* 560) *ed è stata vistata dal commissario del Governo il* 3 *agosto* 1977.

(9654)

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 13 agosto 1977, n. **23**.

Contributi alle province per la manutenzione della rete viabile.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 16 *del* 1° *settembre* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A decorrere dall'anno 1977 la Regione corrisponderà alle province, per ciascun chilometro di strada classificata provinciale successivamente all'entrata in vigore della legge 12 febbraio 1958, n. 126, un contributo annuo di L. 1.000.000 (un milione) a titolo di concorso nelle spese di manutenzione e sistemazione.

L'ammontare dei contributi dovuti a ciascuna provincia per il titolo di cui al comma precedente sarà determinato e corrisposto alle province entro il 30 giugno di ogni anno, con decreto del presidente della giunta regionale, in proporzione al chilometraggio delle strade che risulteranno classificate tra le provinciali successivamente all'entrata in vigore della citata legge n. 126 con provvedimenti emanati entro il 31 dicembre dell'anno precedente.

Dal computo del chilometraggio ammissibile a contributo verrà detratto quello delle strade già classificate provinciali e che siano state successivamente assunte in diretta e totale manutenzione da parte dell'ANAS a seguito di nuova classificazione disposta entro il 31 dicembre dell'anno precedente.

Art. 2.

Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge, calcolato per l'anno 1977 in L. 250.000.000 (duecentocinquanta milioni), si farà fronte con i fondi iscritti al cap. 920 dello stato di previsione della spesa.

Per gli anni successivi, si provvederà con adeguati stanziamenti da iscriversi nel corrispondente capitolo di bilancio, al cui finanziamento sarà destinata quota parte dei fondi che perverranno alla Regione ai sensi dell'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello statuto regionale ed entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, addì 13 agosto 1977

D'AIMMO

LEGGE REGIONALE 13 agosto 1977, n. **24**.

Intervento finanziario per la perequazione del trattamento economico del personale delle autolinee.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 16 *del* 1° *settembre* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In considerazione del notevole divario esistente tra i costi dei servizi automobilistici di linea in concessione e i proventi del traffico, determinato dall'applicazione di tariffe improduttive, allo scopo di concorrere al sostenimento degli oneri relativi all'applicazione in favore del personale aziendale del « Protocollo d'intesa » convenuto tra il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e le organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore, la giunta regionale è autorizzata ad intervenire finanziariamente assegnando dei contributi alle imprese che esercitano autolinee regionali nonché autolinee interregionali o comunali con provvedimenti adottati rispettivamente da un ufficio provinciale della motorizzazione civile del Molise ovvero da sindaci di comuni molisani.

Art. 2.

La misura dei contributi di cui al precedente articolo è stabilita per l'anno 1977 in L. 2.300.000 per ciascun dipendente in servizio presso l'impresa.

Importi diversi potranno essere stabiliti per gli anni futuri con apposito provvedimento di giunta tenendo conto degli stanziamenti di bilancio.

Agli effetti della determinazione dei contributi di cui al primo comma si terrà conto del numero medio dei dipendenti iscritti nel libro paga dell'impresa nel periodo 1° gennaio-30 giugno 1977 con esclusione del personale trasferito ad altra impresa per cessione di linea. Detto personale sarà soddisfatto delle spettanze dovute ai sensi della presente legge, dall'impresa concessionaria cui saranno assegnati i necessari contributi nella misura di tanti dodicesimi quante sono le mensilità di servizio prestate presso l'impresa cedente.

Per il futuro la determinazione dei contributi sarà fissata in relazione al numero medio dei dipendenti risultanti in servizio durante l'intero anno precedente a quello cui i contributi si riferiscono.

Qualsiasi aumento di personale aziendale dopo il 30 giugno 1977 dovrà essere preventivamente autorizzato dalla giunta regionale ai fini del godimento da parte dell'impresa interessata dei contributi di cui alla presente legge.

La giunta regionale qualora il numero dei dipendenti calcolata a norma di quanto stabilito nei precedenti commi risulti eccessivo in rapporto alle effettive esigenze di personale per il normale svolgimento dei servizi in concessione all'impresa, potrà ridurlo adeguatamente.

Art. 3.

Alle imprese di cui all'art. 1 sono inoltre concessi contributi da corrispondere a ciascun agente cessato dal servizio per pensionamento o decesso dal 1° gennaio 1976.

Tali contributi saranno calcolati in base alla differenza di trattamento di buonuscita prevista dal « Protocollo d'intesa » e dal precedente contratto ANAC.

Art. 4.

A saldo delle competenze dell'anno 1976 la Regione ad integrazione delle anticipazioni già liquidate ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 27 del 25 ottobre 1976, corrisponde un importo forfettario di L. 630.000 lorde per ciascun dipendente.

La quota suddetta sarà proporzionalmente graduata in rapporto alle mensilità retribuite ai dipendenti dedotte dai libri di paga aziendali nel periodo 1° gennaio-31 dicembre 1976 per l'effettivo lavoro prestato.

Art. 5.

I contributi di cui alla presente legge sono concessi alle imprese che assicurino la normale efficienza dei servizi, rispettino le clausole concessionali e le leggi sociali e dichiarino altresì formalmente di impegnarsi ad assicurare al proprio personale il trattamento previsto dal contratto di lavoro concordato in sede regionale tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le imprese di trasporto.

Sono escluse dai contributi le imprese che gestiscono soltanto autolinee di gran turismo o servizi a contratto.

Art. 6.

Per i servizi non concessi dalla Regione l'intervento finanziario è subordinato all'accertamento che le imprese interessate non fruiscano di contributi allo stesso titolo.

Art. 7.

Le imprese che intendono beneficiare dei contributi previsti dalla presente legge devono presentare istanza in carta legale al presidente della giunta regionale per il tramite dell'assessorato ai trasporti, entro quindici giorni dalla data di approvazione della legge stessa e, per gli anni futuri a partire dal 1978 non oltre il 30 novembre dell'anno precedente a quello cui i contributi vanno riferiti.

Per i contributi da corrispondere ai sensi del precedente art. 3 al personale che cessa dal servizio successivamente all'entrata in vigore della presente legge le domande dovranno essere presentate entro il mese successivo a quello della cessazione del servizio.

Le istanze di cui al primo comma del presente articolo devono essere corredate dalla seguente documentazione, oltre quella che potrà essere eventualmente richiesta in qualsiasi momento dall'assessorato competente per esigenze istruttorie:

1) dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa in ordine all'impegno che l'azienda deve assumere per il rispetto del contratto di lavoro concordato in sede regionale;

2) prospetto riepilogativo dei dipendenti desunto dal libro paga aziendale, distinti nei vari livelli e per scatti di anzianità;

3) conto economico di tutti i servizi di trasporto gestiti relativo all'anno precedente a quello cui la richiesta di contributi si riferisce;

4) per ciascun dipendente cessato dal servizio, prospetto contenente la contabilizzazione dell'importo spettante, dedotto secondo i criteri di calcolo del contributo stabilito nel precedente art. 3.

Art. 8.

La liquidazione dei contributi alle imprese viene eseguita in un'unica soluzione per il periodo già maturato alla data di entrata in vigore della presente legge ed in soluzioni bimestrali anticipate per gli ulteriori periodi.

Art. 9.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in L. 825.000.000 graverà sul cap. 890 del bilancio della Regione per il 1977.

Per gli anni successivi si provvederà con appositi stanziamenti a mezzo della legge approvativa dei relativi bilanci di previsione.

Art. 10.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, addì 13 agosto 1977

D'AIMMO

LEGGE REGIONALE 13 agosto 1977, n. **25**.

Integrazioni alla legge regionale avente per oggetto: « Intervento finanziario per la perequazione del trattamento economico del personale delle autolinee ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 16 *del* 1° *settembre* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Alla legge regionale 13 agosto 1977, n. 24, relativa a « Intervento finanziario per la perequazione del trattamento economico del personale delle autolinee », approvata dal consiglio regionale nella seduta del 14 luglio 1977, è apportata la modifica sostitutiva e quella integrativa sottospecificata:

L'art. 9 è soppresso e sostituito dal seguente:

« Al finanziamento delle spese derivanti dall'applicazione della presente legge viene destinata quota parte del contributo statale attribuito alla Regione ai sensi dell'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

All'onere per l'anno 1977, calcolato in presunte L. 825.000.000, sarà provveduto mediante l'iscrizione al titolo II, sez. III, rubrica n. 7, settore II del nuovo capitolo di spesa n. 891 denominato "Intervento finanziario per la perequazione del trattamento economico del personale delle autolinee" con uno stanziamento di competenza di L. 825.000.000 ed una dotazione di cassa di L. 790.000.000.

La previsione di competenza iscritta al capitolo della spesa n. 2630 "Fondo occorrente per fronteggiare oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso" viene ridotta di L. 825.000.000.

La previsione di spesa di cassa iscritta al cap. 2595 "Fondo di riserva di cassa" viene ridotta di L. 790.000.000.

Gli oneri per gli esercizi futuri saranno iscritti nello stato di previsione della spesa e quantificati con la stessa legge approvativa dei rispettivi bilanci ».

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello statuto regionale ed entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, addì 13 agosto 1977

D'AIMMO

(9830)

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 12 agosto 1977, n. **38**.

Adeguamento del finanziamento della legge regionale 30 maggio 1975, n. 58, recante norme in materia di musei di enti locali o di interesse locale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 35 *del* 16 *agosto* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Lo stanziamento annuale a copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della legge regionale 30 maggio 1975, n. 58: « Norme in materia di musei di enti locali o di interesse locale », è aumentato di L. 100.000.000.

Art. 2.

All'aumento di spesa di cui all'art. 1 si provvede mediante riduzione di L. 100.000.000 dal cap. 5300 del bilancio di previsione della Regione esercizio 1977: « fondo globale per il finanziamento di spese correnti derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di formazione », partita « rifinanziamento legge regionale 30 maggio 1975, n. 58 », e corrispondente incremento del cap. 2366 « contributi per il finanziamento e lo sviluppo dei musei di enti locali o di interesse locale » che viene così portato a L. 195.000.000.

Per gli anni successivi la spesa sopra determinata farà carico sul corrispondente capitolo del bilancio dei relativi esercizi.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 12 agosto 1977

TOMELLERI

LEGGE REGIONALE 12 agosto 1977, n. 39.

Adeguamento del finanziamento della legge regionale 5 settembre 1974, n. 46, recante norme in materia di biblioteche di enti locali o di interesse locale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 35 *del* 16 *agosto* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per gli interventi previsti dalla legge regionale 5 settembre 1974, n. 46: « Norme in materia di biblioteche di enti locali o di interesse locale », è autorizzata una ulteriore spesa annua di L. 50.000.000.

Art. 2.

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte mediante prelievo di L. 50.000.000 dal cap. 5300 del bilancio di previsione della Regione esercizio 1977: « fondo globale per il finanziamento di spese correnti derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di formazione », partita « rifinanziamento legge regionale 5 settembre 1974, n. 46 », e corrispondente incremento del cap. 2365, « contributi per il funzionamento e lo sviluppo delle biblioteche di enti locali o di interesse locale, dei centri di lettura e degli archivi storici affidati agli enti locali », che viene così portato a L. 305.000.000.

Per gli anni successivi la spesa sopra determinata farà carico sul corrispondente capitolo del bilancio dei relativi esercizi.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 12 agosto 1977

TOMELLERI

LEGGE REGIONALE 12 agosto 1977, n. 40.

Rifinanziamento della legge regionale 31 agosto 1973, n. 21: « Provvidenze della Regione a favore dei lavoratori emigrati e delle loro famiglie ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 35 *del* 16 *agosto* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La legge regionale 31 agosto 1973, n. 21: « Provvidenze della Regione a favore dei lavoratori emigrati e delle loro famiglie » è finanziata, a partire dall'esercizio 1977, con lo stanziamento annuo di L. 350.000.000.

Art. 2.

Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte mediante riduzione di L. 350.000.000 dal cap. 5300: « Fondo globale per il finanziamento di spese correnti derivanti da provvedimenti legislativi in corso di formazione » (partita: « Rifinanziamento della legge regionale 31 agosto 1973, n. 21 ») dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1977 e con l'iscrizione nello stato di previsione della spesa del bilancio dello stesso esercizio del cap. 3300 « Provvidenze a favore dei lavoratori emigrati e delle loro famiglie », con lo stanziamento di L. 350.000.000.

Per gli anni successivi la spesa farà carico sui corrispondenti capitoli del bilancio dei relativi esercizi.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 12 agosto 1977

TOMELLERI

LEGGE REGIONALE 12 agosto 1977, n. 41.

Rifinanziamento, per l'anno 1977, della legge regionale 17 maggio 1974, n. 33: « Disciplina delle manifestazioni e delle iniziative promozionali nel settore del turismo ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 35 *del* 16 *agosto* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La legge regionale 17 maggio 1974, n. 33, dal titolo: « Disciplina delle manifestazioni e delle iniziative promozionali nel settore del turismo » è rifinanziata per l'esercizio 1977 con lo stanziamento di L. 550.000.000.

Art. 2.

Alla spesa per l'anno 1977 si fa fronte mediante prelievo dell'importo di L. 550.000.000 dal cap. 5300 « Fondo globale per il finanziamento di spese correnti derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di formazione », partita: « Rifinanziamento legge regionale 17 maggio 1974, n. 33 ».

Al bilancio di spesa della Regione per l'esercizio 1977 sono apportate le seguenti variazioni:

a) *In diminuzione*:

Cap. 5300 - partita che si riduce « Rifinanziamento legge regionale 17 maggio 1974, n. 33 » . L. 550.000.000

b) *In aumento* - capitolo di nuova istituzione:

Cap. 4460 - denominato: « Spese per manifestazioni ed iniziative turistiche in Italia ed all'estero » . . . . L. 550.000.000

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 12 agosto 1977

TOMELLERI

LEGGE REGIONALE 12 agosto 1977, n. 42.

Rifinanziamento, per l'anno 1977, della legge regionale 9 giugno 1975, n. 75: « Interventi regionali in favore del turismo sociale ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 35 *del* 16 *agosto* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La legge regionale 9 giugno 1975, n. 75, dal titolo: « Interventi regionali in favore del turismo sociale » è rifinanziata per l'esercizio 1977 con lo stanziamento di L. 150.000.000.

Art. 2.

Alla spesa per l'anno 1977 si fa fronte mediante prelievo dell'importo di L. 150.000.000 dal cap. 5300: « Fondo globale per il finanziamento di spese correnti derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di formazione », partita: « Rifinanziamento legge regionale 9 giugno 1975, n. 75 ».

Al bilancio di spesa della Regione per l'esercizio 1977 sono apportate le seguenti variazioni:

a) *In diminuzione*:

Cap. 5300 - partita che si riduce « Rifinanziamento legge regionale 9 giugno 1975, n. 75 » . L. 150.000.000

b) *In aumento* - capitolo di nuova istituzione:

Cap. 4470 - denominato: « Spese per interventi regionali in favore del turismo sociale » L. 150.000.000

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 12 agosto 1977

TOMELLERI

LEGGE REGIONALE 12 agosto 1977, n. 43.

Adeguamento del finanziamento dell'art. 11, lettera a), della legge regionale 9 giugno 1975, n. 72: « Interventi per la realizzazione e il potenziamento dei servizi socio-assistenziali a favore delle persone anziane ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 35 *del* 16 *agosto* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Lo stanziamento relativo al cap. 3902 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio 1977, per la concessione dei contributi di cui all'art. 11, lettera *a*), della legge regionale 9 giugno 1975, n. 72, è aumentato di L. 360.000.000.

All'onere si fa fronte mediante utilizzazione della somma di eguale importo indicata all'elenco n. 2 allegato al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1977, relativo al cap. 5300 dello stato di previsione della spesa, alla voce « Rifinanziamento legge regionale 9 giugno 1975, n. 72: "Interventi per la realizzazione e il potenziamento dei servizi socio assistenziali a favore delle persone anziane" ».

Il presidente della giunta regionale è autorizzato a disporre le conseguenti variazioni di bilancio.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 12 agosto 1977

TOMELLERI

(9657)

REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 20 giugno 1977, n. 21.

Proroga dei benefici di cui alla legge regionale 13 settembre 1976, n. 48, ed anticipazioni al personale trasferito dallo Stato alla Regione.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 23 *del* 24 *giugno* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'assegno mensile « ad personam » di cui all'art. 1, primo comma, della legge regionale 13 settembre 1976, n. 48, viene corrisposto al personale previsto dallo stesso articolo fino a quando la legge regionale non avrà definito lo stato giuridico ed il trattamento economico di detto personale.

Art. 2.

L'assegno di cui all'articolo precedente è esteso, a titolo di acconto sui futuri miglioramenti economici, con decorrenza dal 1° gennaio 1977 e fino alla data di entrata in vigore della legge regionale di inquadramento, al personale statale, con rapporto di lavoro non soggetto a termine, trasferito alla Regione ai sensi dell'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480, ed a quello trasferito ai sensi del decreto del Ministro per i lavori pubblici 28 dicembre 1974, n. 15420.

Al personale nei cui confronti non è stato ancora disposto, alla data di entrata in vigore della presente legge, il passaggio alle dipendenze della Regione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480, l'assegno di cui al comma precedente è corrisposto con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data sotto la quale ha acquistato efficacia il provvedimento di passaggio.

Art. 3.

Al personale di cui all'articolo precedente è corrisposto, in aggiunta all'assegno di cui all'articolo stesso, per il periodo anteriore alla decorrenza dell'assegno medesimo, in unica soluzione, un emolumento di importo pari a L. 48.000 mensili, in ragione della durata del servizio effettivamente prestato nell'amministrazione regionale.

Art. 4.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 1977 i seguenti capitoli sono così incrementati:

Cap. 13109. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi, e trattamento di quiescenza, previdenza e assistenza e di licenziamento agli impiegati in servizio presso la soprintendenza ai beni librari per la Sardegna, trasferiti alla Regione (art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480) (spesa obbligatoria) L. 15.000.000

Cap. 13119. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi, e trattamento di quiescenza, previdenza e assistenza e di licenziamento agli impiegati in servizio presso le sedi periferiche dell'Istituto nazionale per l'addestramento e il perfezionamento dei lavoratori dell'industria (INAPLI), dell'Ente nazionale addestramento lavoratori commercio (ENALC) e dell'Istituto nazionale per la istruzione e l'addestramento nel settore artigiano (INIASA), trasferiti alla Regione (art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480) (spesa obbligatoria) . . . . » 349.000.000

Cap. 14101. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi, e trattamento di quiescenza, previdenza e assistenza e di licenziamento agli impiegati in servizio nel territorio della Sardegna presso gli enti edilizi soppressi, trasferiti alla Regione (articoli 18, comma quarto e 19, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036, e art. 23, del decreto-legge 2 maggio 1974, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1974, n. 247) (spesa obbligatoria) L. 63.000.000

Cap. 15100. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi, e trattamento di quiescenza, previdenza e assistenza e di licenziamento agli impiegati in servizio presso gli uffici dei medici provinciali e gli uffici dei veterinari provinciali, trasferiti alla Regione (art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480) (spesa obbligatoria) » 59.000.000

Cap. 16101. — Stipendi, altri assegni fissi ed indennità, e trattamento di quiescenza, previdenza e assistenza al provveditore regionale alle opere pubbliche per la Sardegna e agli ingegneri capo preposti agli uffici del genio civile, posti a disposizione della Regione in posizione di comando (art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480); stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi, e trattamento di quiescenza, previdenza e assistenza e di licenziamento agli impiegati in servizio presso il provveditorato regionale alle opere pubbliche per la Sardegna, gli uffici del genio civile e la direzione compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per la Sardegna, trasferiti alla Regione (art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480) (spesa obbligatoria) » 294.000.000

A favore dei suddetti capitoli è stornata la somma di lire 780.000.000 dal cap. 17904 (lettera *C*, punto 2, dell'elenco n. 4 allegato al bilancio) dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1977.

Le spese per l'attuazione della presente legge fanno carico ai capitoli 13109, 13119, 14101, 15100 e 16101 dello stesso stato di previsione ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 20 giugno 1977

SODDU

LEGGE REGIONALE 20 giugno 1977, n. 22.

Variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1977.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 23 *del* 24 *giugno* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1977 sono introdotte le seguenti variazioni in aumento:

Cap. 13446. — Contributo ordinario annuale all'Istituto superiore regionale etnografico (art. 16 della legge regionale 3 luglio 1972, n. 26) . L. 20.500.000

Cap. 16621. — Contributo annuo per il funzionamento dell'Istituto zootecnico e caseario per la Sardegna (leggi regionali 26 marzo 1953, n. 8 e 12 marzo 1969, n. 9) . . . . L. 440.000.000

Cap. 16628. — Contributo all'istituto di incremento ippico di Ozieri (legge regionale 28 maggio 1969, n. 27) . . . . » 270.000.000

Cap. 16649. — Contributo annuo per il funzionamento del Centro regionale agrario sperimentale (art. 10 della legge regionale 19 giugno 1956, n. 22) . . . . » 300.000.000

Cap. 16718. — Contributo annuale per il funzionamento della stazione sperimentale del sughero (legge regionale 6 febbraio 1952, n. 5) . . . » 120.000.000

Cap. 16807. — Contributo annuo a favore dell'Ente sardo industrie turistiche (legge regionale 22 novembre 1950, n. 62) . . . . . . » 600.000.000

A favore dei suddetti capitoli è stornata la somma complessiva di L. 1.750.500.000 dal cap. 17904 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1977, mediante riduzione, per un pari importo, della riserva accantonata per il finanziamento del disegno di legge di cui alla lettera *a*), punto 1), dell'elenco n. 4 - spese correnti, allegato alla legge regionale 27 gennaio 1977, n. 10.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 20 giugno 1977

SODDU

LEGGE REGIONALE 20 giugno 1977, n. 23.

Norme modificative e integrative della legge regionale 24 ottobre 1952, n. 35, concernente « Spese e contributi per favorire le attività editoriali di interesse regionale ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 23 *del* 24 *giugno* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

L'assessore regionale della pubblica istruzione è autorizzato a distribuire, senza formalità alcuna, le opere librarie acquistate ai sensi della legge regionale 24 ottobre 1952, n. 35, oltre che alle pubbliche biblioteche della Regione, con particolare riguardo a quelle scolastiche e popolari, alle pubbliche amministrazioni, ai parlamentari nazionali, ai consiglieri regionali, provinciali e comunali, agli organi direttivi regionali e provinciali dei partiti politici e delle organizzazioni sindacali, alle associazioni culturali e alle istituzioni religiose, nonché a persone singole.

L'assessore regionale della pubblica istruzione può procedere alla distribuzione delle opere di cui al comma precedente, sia dietro formale richiesta degli enti o delle persone interessate, sia dietro personale determinazione, allo scopo precipuo di far conoscere la Sardegna nella sua storia, nella sua arte, nei suoi problemi e nelle sue realizzazioni.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 20 giugno 1977

SODDU

(9983)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100772570)